

CODICE CIVILE

DE' FRANCESI

VERSIONE ITALIANA

SECONDO L' EDIZIONE

FATTA IN TORINO

NELLA STAMPERIA NAZIONALE

TOMO QUARTO

CHE CONTIENE IL COMPIMENTO DEL LIBRO TERZO,
LE LEGGI TRANSITORIE, E LA TAVOLA
GENERALE DELLE MATERIE.

IN PADOVA 1806.

Presso Brandolese.

COPIED FROM
THE ORIGINAL

OF THE

RECORDS OF THE

OFFICE OF THE

SECRETARY OF THE

UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE

WAR

FOR THE YEAR

1864

AND

1865

AND

1866

AND

1867

AND

1868

AND

1869

AND

1870

AND

1871

CODICE CIVILE

LIBRO TERZO

PART E TERZA

LE G G E

Delli 28. ventoso anno 12.

TITOLO XVIII.

Dei privilegj e delle ipoteche.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

A R T I C O L O 2092.

Chiunque si è personalmente obbligato deve compiere alla di lui obbligazione su tutti i di lui beni mobili e stabili, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono il comune pegno de' di lui creditori, ed il prezzo si distribuisce fra essi per contributo, salvo che vi sieno cause legittime di prelazione fra creditori.

2094. Le cause legittime di prelazione sono i privilegj e le ipoteche.

CAPITOLO II.

Dei Privilegj.

ARTICOLO 2095.

Il privilegio è un dritto, che la qualità del credito dà ad un creditore d'essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. La preferenza fra creditori privilegiati si regola avuto riguardo alle diverse qualità de' privilegj.

2097. I creditori privilegiati, che sono nel medesimo rango, sono pagati per concorrenza.

2098. Il privilegio a causa di ragioni del pubblico tesoro, e l'ordine con cui si può esercitare, viene regolato dalle leggi che riguardano tali ragioni.

Il pubblico tesoro però non può ottenere privilegio in pregiudizio delle ragioni anteriori acquistate a terzi.

2099. I privilegj possono essere o sopra i mobili, o sopra gli stabili.

SEZIONE I.

De' privilegj sopra i mobili.

ARTICOLO 2100.

I privilegj sono o generali, o particolari sopra certi mobili.

§. PRIMO.

De' privilegj generali sopra i mobili.

ARTICOLO 2101.

I crediti privilegiati sopra la totalità de' mobili sono quelli infra spiegati, e si esercisce de' medesimi nel seguente ordine:

1. Le spese giudiziali;
2. Le spese de' funerali;
3. Qualunque spesa d'ultima infermità in concorso fra coloro a cui sia dovuta;
4. Il salario de' domestici per l'anno scaduto, e quello che fosse dovuto per l'anno corrente;
5. Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore e di lui famiglia: cioè pendenti i sei ultimi mesi dai negozianti al minuto, come pristinaj, macellaj ed altri, e pendente l'ultimo anno dai padroni di locanda, e mercanti all'ingrosso.

S. II.

Dei privilegi sopra certi mobili.

ARTICOLO 2102.

I crediti privilegiati sopra certi mobili sono

1. Le pigioni, ed i fitti de' fondi stabili sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il prezzo di tutto ciò che serviva di mobilia alla casa affittata, o al podere, e di tutto ciò che serve alla coltivazione del medesimo; cioè per tutto ciò, ch'è scaduto, e per tutto ciò ch'è per scadere, se le capitolarioni d'affittamento sono autentiche; ovvero essendo per scrittura privata, hanno una data certa; ed in questi due casi gli altri creditori hanno la ragione di subaffittare la casa, od il podere per il rimanente tempo dell'affittamento, e di convertire in loro vantaggio i fitti, col peso però di pagare al padrone tutto ciò, che gli fosse ancor dovuto.

In difetto di capitolarione autentica, o quando essendo per scrittura privata non ha una data certa, per un'annata, da computarsi dalla scadenza dell'anno corrente.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni locative, e per tutto ciò, che riguarda l'esecuzione dell'affittamento.

Ciò non di meno sono pagate sul prezzo della raccolta le somme dovute per le sementi, o per le spese fatte per raccogliere i frutti: le somme dovute per acquisto d'utensili.

li sono pagate sul prezzo de' medesimi prelativamente al padrone tanto nel primo, che nel secondo caso.

Il padrone di casa, o del fondo può sequestrare i mobili in essi introdotti, allorquando sono stati trasportati senza il di lui assenso, e conserva il privilegio sopra de' medesimi, purchè abbia proposto la giudiciale domanda, cioè fra il termine di giorni quaranta, trattandosi di mobili introdotti in un podere, e fra il termine di giorni quindici, se si tratta di mobili inservienti di mobilia ad una casa.

2. Il credito sopra il pegno, di cui il creditore è in possesso;

3. Le spese fatte per la conservazione della cosa;

4. Il prezzo de' mobili non pagato, se questi sono ancora presso il debitore, sia che abbia comperato a respiro, o senza respiro.

Se la vendita fu fatta senza respiro, il venditore può anche richiamare i di lui effetti, finchè sono in possesso del debitore, ed impedirne la vendita, purchè proponga la domanda fra otto giorni dalla rimessione, e che gli effetti si trovino nello stesso stato, in cui erano al tempo della rimessione.

Il privilegio del venditore non è altrimenti esperibile, che dopo quello del padrone della casa, o podere, salvo che siavi la prova che il padrone era informato non essere i mobili, ed altri oggetti inservienti per mobiliare la di lui casa, o podere, di pertinenza del fittajuolo.

Non vi è innovazione alle leggi, e costumanze di commercio in ordine alla rivendicazione.

5. Le somministrazioni d'un albergatore sopra gli effetti, che il viandante avrà portato nel di lui albergo;

6. Le spese di vettura, e le accessorie sopra gli effetti condotti;

7. I crediti originati da abuso, o malversazione de' funzionarj pubblici nell'esercizio del loro impiego sopra i capitali della loro cauzione, e sopra gl'interessi, che potessero essere dovuti.

SEZIONE II.

De' privilegj sopra gli stabili.

ARTICOLO 2103.

I creditori privilegiati sopra gli stabili sono:

1. Il venditore pel pagamento del prezzo dello stabile venduto.

Essendovi più vendite successive il prezzo delle quali sia dovuto in tutto, o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così di seguito;

2. Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto d'uno stabile, purchè siavi la prova autentica risultante dall'atto d'imprestito, che il danaro fu destinato per tale impiego, e dalla quitanza del venditore, che il pagamento fu eseguito col denaro imprestato;

3. I coeredi sopra gli stabili creditarj per l'evizione delle divisioni tra essi seguite, e per le rifatte, o reversibilità de' lotti.

4. Gli architetti, impresarj, muratori, ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, ben inteso però che per mezzo d'un perito deputato *ex officio* dal tribunale di prima istanza, sotto il di cui distretto sono situati gli edifizj, siavi prima d'ogni cosa proceduto a processo verbale all'oggetto di comprovare lo stato de' siti riguardo a' lavori, che il padrone dichiarerà avere intenzione di fare, e che le opere sieno state, fra mesi sei al più dalla loro ultimazione, approvate da un perito nominato egualmente d'ufficio.

L'importare però del privilegio non può oltrepassare il valore stabilito nel secondo processo verbale, e si restringe al maggior valore che ha lo stabile al tempo della di lui alienazione, e derivante dai lavori, che si sono fatti attorno del medesimo;

5. Coloro, che hanno imprestato denaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privilegio, purchè si provi in autentica forma coll'atto d'imprestito, e colla quitanza degli operaj tale impiego, nel modo che si è detto qui sopra riguardo a coloro, che hanno imprestato denaro per l'acquisto d'uno stabile.

SE-

SEZIONE III.

*De' privilegj, che si estendono sopra i mobili,
e sopra gli stabili.*

ARTICOLO 2104.

I privilegj, che si estendono sopra i mobili e stabili, sono quelli designati nell'articolo 2101.

2105. Allorquando, in difetto di mobili, i privilegiati denunziati nel precedente articolo si presentano per essere pagati sul prezzo d'uno stabile in concorso de' creditori aventi privilegio sullo stabile, i pagamenti si fanno col seguente ordine:

1. Le spese giudiziali, ed altre nominate nell'articolo 2101;
2. I creditori specificati nell'articolo 2103.

SEZIONE IV.

Come si conservino i privilegj.

ARTICOLO 2106.

I privilegj fra creditori non producono alcun effetto riguardo a' beni stabili, se non sono stati resi pubblici mediante l'iscrizione nei registri del conservatore delle ipoteche nella forma determinata dalla legge, e da computarsi dalla data di questa iscrizione sotto le sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell'iscrizione i crediti enunciati nell'articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il di lui privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasmesso la proprietà all'acquirente, e dal quale si comprova essergli dovuto tutto, o parte del prezzo: per il qual effetto la trascrizione del contratto fatta dall'acquirente terrà luogo d'iscrizione a favore del venditore, e di colui che avrà somministrato il danaro pagato, e che sarà subentrato collo stesso contratto nelle ragioni del venditore. Il conservatore delle ipoteche sarà ciò non di meno tenuto sotto

pena di tutti i danni, ed interessi verso terzi di fare d'ufficio sul di lui registro l'iscrizione dei crediti risultanti dall'atto translativo del dominio, tanto a favore del venditore, che di coloro, che avranno prestato il danaro, a quali sarà pure facoltativo di fare che venga trascritto l'atto di vendita, ove tale trascrizione non fosse ancora seguita, all'effetto di acquistare l'iscrizione di quanto loro è dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede o dividente conserva il di lui privilegio sui beni di ciascun lotto, o sopra i beni incantati per il saldo, e rifatta de' lotti, o per il prezzo dell'incanto, mediante l'iscrizione fatta a di lui diligenza fra sessanta giorni dalla data dell'atto di divisione, o aggiudicazione per mezzo d'incanto; pendente qual termine non può aver luogo alcuna ipoteca sui beni gravati di rifatta, ovvero aggiudicati col mezzo d'incanto in pregiudizio de' creditori delle rifatte, o del prezzo.

2110. Gli architetti, impresarij, muratori, ed altri operaj impiegati nella costruzione, ricostruzione, riparazione d'edifizj, canali, ed altre opere, e coloro che hanno, per pagarli e rimborzarli, prestato danaro, del di cui impiego ne risulta mediante la doppia iscrizione 1. del processo verbale comprovante lo stato de' luoghi, 2. del processo verbale di collaudazione, conservano i loro privilegi datando dall'iscrizione del primo processo verbale.

2111. I creditori, e legatarij, che fanno istanza perchè si separi il patrimonio del defunto a termini dell'articolo 878 della legge sopra le *successioni*, conservano, rispetto a' creditori degli eredi, o rappresentanti il defunto, i loro privilegi sopra gli stabili dell'eredità in virtù dell'iscrizione fatta sopra ciascheduno di questi beni fra i sei mesi, da computarsi dal giorno che si è aperta l'eredità.

Prima del trascorso di detto termine gli eredi, o rappresentanti non possono in pregiudizio di questi legatarij, o creditori stabilire veruna efficace ipoteca sopra detti beni.

2112. I cessionarij di queste diverse specie di crediti privilegiati esperiscono tutti delle stesse ragioni de' cedenti in loro luogo, e vece.

2113. Qualunque credito privilegiato soggetto alla formalità dell'iscrizione, in ordine al quale non si fosse compiuto alle condizioni sopra prescritte per la conservazione
del

del privilegio, non tralascia per questo d'essere ipotecario, ma l'ipoteca per riguardo ai terzi non nasce che dall'epoca delle iscrizioni, che avrebbero dovuto farsi, come si spiegherà qui infra.

CAPITOLO III.

Delle ipoteche.

ARTICOLO 2114.

L'ipoteca è un dritto reale sopra stabili impegnati per la soddisfazione di una obbligazione.

La medesima per natura sua è individua, e sussiste nella sua integrità su tutti gli stabili impegnati, sopra cadauno, e sopra cadauna parte di questi stabili.

Essa resta inerente ai medesimi in qualunque mano passino.

2115. L'ipoteca non ha luogo, che ne' casi, ed a norma delle formalità autorizzate dalla legge.

2116. Essa è legale, o giudiziale, o convenzionale.

2117. L'ipoteca legale è quella, che risulta dalla legge.

La giudiziale è quella, ch'è originata da sentenze, od atti giudiziali.

E' convenzionale quella, che dipende da convenzioni e dalle formalità estrinseche degli atti e de' contratti.

2118. Sono soltanto capaci d'ipoteca

1. I beni stabili che sono in commercio, e i loro accessori considerati come immobili.

2. L'usufrutto de' medesimi beni, ed accessori pendente il tempo della di lui durazione.

2119. I mobili non sono suscettibili d'ipoteca.

2120. Col presente codice non vi è innovazione alle leggi marittime riguardanti le navi e bastimenti.

SEZIONE PRIMA.

Delle ipoteche legali.

ARTICOLO 2121.

Le ragioni, e crediti, a' quali la legge accorda l'ipoteca sono,

Quelli delle donne maritate sopra i beni de' loro mariti ;

Quelli de' minori, ed interdetti sopra i beni de' loro tutori ;

Quelli della nazione, de' comuni, e dei pubblici stabilimenti sui beni de' ricevitori, ed amministratori con-
tabili.

2122. Il creditore, che ha un' ipoteca legale, può esercitare la di lui ragione sopra tutti gli stabili spettanti al suo debitore, e sopra quelli che gli potranno spettare in avvenire, sotto le modificazioni, che qui infra saranno espresse.

SEZIONE II.

Dell' ipoteca giudiziale.

ARTICOLO 2123.

L' ipoteca giudiziale risulta da sentenze proferite tanto in contraddittorio, quanto in contumacia definitive, o provvisorie a favore di colui, che le ha ottenute. Nascono pure dalle admissioni, o verificazioni seguite in giudizio della iscrizione fatta ad una obbligazione passata con privata scrittura. L' ipoteca è esperibile sugli stabili che attualmente possiede, o sarà per acquistare il debitore, salve pure le modificazioni che saranno qui sotto espresse.

Le sentenze arbitrarie non producono ipoteca, salvo in quanto esse sono rivestite dell' ordinanza giudiziale d' esecuzione.

L'ipoteca non può similmente risultare da sentenze proferite in paese estero, salvo siano state dichiarate esecutorie da un tribunale francese, senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che fossero nelle leggi politiche o ne' trattati.

SEZIONE III.

Delle ipoteche convenzionali.

ARTICOLO 2124.

Non possono acconsentire all'ipoteca convenzionale coloro che non sono abili ad alienare gli stabili, che a quella sottopongono.

2125. Coloro, i quali non hanno sullo stabile che una ragione sospesa da una condizione, o soggetta ad essere risolta in certi casi, od annullata, non possono stipular l'ipoteca, che sotto la stessa condizione o la stessa rescissione.

2126. I beni de' minori, degl' interdetti, e quelli degli assenti sino a che il loro possesso è soltanto provvisorio, non possono ipotecarsi salvo per le cause, e colle formalità stabilite dalla legge, od in forza di sentenza.

2127. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che per atto rogato in forma autentica da due notaj, o da un notajo e due testimonj.

2128. I contratti celebrati in paese estero non attribuiscono l'ipoteca sopra i beni di Francia, se non vi è disposizione contraria a questo principio nelle leggi politiche, o ne' trattati.

2129. E' soltanto valida quell'ipoteca convenzionale, la quale sia nel titolo autentico costitutivo del credito, sia in un atto posteriore autentico, dichiara specificamente la natura e situazione di cadauno degli stabili attualmente spettanti al debitore, quali sottopone all'ipoteca pel credito. Ciascuno de' di lui beni presenti può nominativamente sottoporsi all'ipoteca.

Non

Non possono ipotecarsi i beni futuri.

2130. Ciò non di meno se i beni presenti, e liberi del debitore non sono sufficienti per cautela del credito, può questi, spiegando tale insufficienza, consentire, che qualunque dei beni fosse per acquistare in avvenire sia soggetto all'ipoteca a misura degli acquisti.

2131. Parimenti in caso lo stabile, o gli stabili presenti soggetti all'ipoteca fossero periti, o deteriorati in modo, che non fossero più sufficienti per la cautela del creditore, sarà facoltativo a questi di agire immantinenti per il di lui rimborso, od ottenere un supplemento d'ipoteca.

2132. L'ipoteca convenzionale non è valida, salvo in quanto la somma, per la quale si è convenuta, è certa e determinata dall'atto: se il credito risultante dall'obbligazione dipende, per la di lui esistenza, da condizione, ovvero è indeterminato nel di lui valore, il creditore non potrà chiedere l'iscrizione, di cui si parlerà qui infra, che per la concorrente d'un valore stimativo da esso dichiarato espressamente, e che il debitore sarà in ragione di fare che venga ridotto, ove siavi il luogo.

2133. L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopraggiunti allo stabile ipotecato.

SEZIONE IV.

Della graduazione delle ipoteche fra loro.

ARTICOLO 2134.

Fra creditori l'ipoteca sia legale, giudiziale, o convenzionale, non prende luogo che dal giorno, in cui il creditore ha fatto inscrivere il di lui credito ne' registri del conservatore nella forma, e modo prescritti dalla legge, salve le eccezioni portate dal seguente articolo.

2135. Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque iscrizione:

1. In vantaggio de' minori, e degl' interdetti sugli stabili spettanti al loro tutore a causa della di lui amministrazione dal giorno, in cui hanno accettato la tutela.

2. A favore delle donne per riguardo delle loro doti, e convenzioni nuziali sopra gli stabili de' loro mariti, e dal giorno del matrimonio.

La moglie non ha l'ipoteca per i capitali dotali, provenienti da eredità deferitale, o da donazioni fattele durante il matrimonio, che dal giorno, in cui si è aperta la successione, o dal giorno, che si sono effettuate le donazioni.

Essa non ha ipoteca per l'indennità dei debiti, che ha contratti congiuntamente al marito, e per il rimpiazzamento de' di lei beni particolari alienati, se non che dal giorno dell'obbligo, o della vendita.

In nessun caso il disposto dal presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da' terzi prima della pubblicazione della presente legge.

2136. I mariti, ed i tutori sono tuttavia obbligati di manifestare le ipoteche, a cui sono soggetti i loro beni, e per un tal effetto richiedere essi stessi senza dilazione l'iscrizione agli uffizj a questo fine stabiliti sopra gli stabili ad essi spettanti, e sopra quelli che loro potranno spettare in poi.

I mariti, ed i tutori, che avranno ommesso di richiedere, e di fare le iscrizioni ordinate col presente articolo, che avranno aderito, o lasciato stabilire privilegi, od ipoteche su' loro stabili senza dichiarare espressamente, che i medesimi erano affetti all'ipoteca legale delle mogli, e de' minori, saranno considerati come colpevoli di stellionato, e come tali puniti.

2137. I tutori surrogati saranno tenuti in proprio ed a pena di tutti i danni, ed interessi d'invigilare acciò seguano senza ritardo le iscrizioni sopra i beni de' tutori per la di loro amministrazione, e così pure di fare le dette iscrizioni.

2138. Ommettendo i mariti, i tutori, i tutori surrogati di fare, che si facciano le iscrizioni prescritte dal precedente articolo, saranno le medesime richieste dal commissario del Governo presso il tribunale civile del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo, dove sono situati i beni.

2139. Potranno i congiunti sia del marito, sia della moglie, ed i congiunti del minore, od in mancanza di congiunti i loro amici richiedere le dette iscrizioni; esse potranno altresì domandarsi dalla moglie, e dal minore.

2140. Quando nel contratto matrimoniale i contraenti in età maggiore avranno convenuto che non si prenda iscrizione salvo che sopra un certo, o certi stabili del marito, quegli stabili, che non saranno indicati per l'iscrizione restano liberi, e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per la restituzione delle cose di lei proprie, e per i patti nuziali. Non potrà patteggiarsi che non si prenda alcuna iscrizione.

2141. Sarà lo stesso per gli stabili de' tutori, allorquando i parenti, raunati in consiglio di famiglia, saranno stati di sentimento, che l'iscrizione segua soltanto sopra certi stabili.

2142. Ne' casi de' due precedenti articoli il marito, il tutore, ed il tutore surrogato non saranno obbligati a domandare l'iscrizione, che sopra gli stabili indicati.

2143. Quando l'ipoteca nell'atto di nomina del tutore non sarà stata limitata, potranno, nel caso in cui sia notorio che l'ipoteca generale su' loro stabili eccede la cautela sufficiente pel loro maneggio, chiedere che tale ipoteca venga ristretta sopra stabili sufficienti a stabilire una piena sicurezza a profitto dei minori.

L'istanza si farà contro il tutore surrogato, ed alla medesima dovrà precedere il sentimento della famiglia.

2144. Potrà egualmente il marito col consenso della moglie, e previo il sentimento di quattro più prossimi parenti della medesima riuniti in consiglio di famiglia, chiedere che l'ipoteca generale sopra tutti i di lui stabili per cautela della dote, restituzioni, e patti matrimoniali venga ristretta sopra stabili bastanti per la conservazione de' dritti della moglie.

2145. Non si pronuncierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tutori, salvo sentito, ed in contraddittorio del commissario del Governo.

Ne' casi, in cui il tribunale pronuncierà la riduzione dell'ipoteca a determinati stabili, si dovranno cancellare le iscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

CAPITOLO IV.

*Della maniera, con cui debbono essere iscritti
i privilegi e le ipoteche.*

ARTICOLO 2146.

Le iscrizioni si fanno all'ufficio della conservatoria delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni sottoposti al privilegio, od all'ipoteca. Esse non sono efficaci se si fanno nel termine, pendente il quale sono dichiarati nulli gli atti fatti prima della bancarotta.

Lo stesso addivviene fra i creditori di una eredità, se l'iscrizione fu presa unicamente da uno d'essi dopo che si è deferita, e nel caso in cui l'eredità non fu accettata che col beneficio dell'inventario.

2147. Tutti i creditori iscritti nello stesso giorno espongono per concorso dell'ipoteca di medesima data senza distinzione tra l'iscrizione fatta al mattino e quella fatta di sera, quantunque tali differenze fossero state indicate dal conservatore.

2148. Per fare l'iscrizione, il creditore presenta o per se stesso, o per mezzo di una terza persona al conservatore delle ipoteche l'originale in brevetto, o una copia autentica della sentenza, o dell'atto, da cui nasce il privilegio, o l'ipoteca.

Egli unisce due *bordereaux* su carta bollata, uno de quali può estendersi a piè della copia del titolo; essi contengono:

1. Il nome, cognome, domicilio del creditore, la professione se ne ha alcuna, e l'elezione da esso fatta d'un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell'ufficio;

2. Il nome, cognome, domicilio del debitore, la di lui professione, ove si sappia averne qualcheduna, ovvero un'indicazione individuale, e specifica, cosicchè il conservatore possa in qualunque evento conoscere, e distinguere la persona caricata d'ipoteca;

3. La data, e la natura del titolo ;

4. L'importo del capitale credito spiegato nel titolo, o valutato dall'iscrivente in ordine alle rendite, e prestazioni annue, od ai dritti eventuali, condizionali, od indeterminati, ne' casi in cui è prescritta questa valutazione, come anche l'importo degli accessori di questi capitali, ed il tempo, in cui sono esigibili ;

5. L'indicazione della qualità, e situazione de' beni, sopra quali intende di conservare il di lui privilegio, od ipoteca.

Quest'ultima disposizione non è necessaria ne' casi d'ipoteche legali, o giudiziali: in difetto di convenzione una sola iscrizione in ordine a queste ipoteche si estende a tutti gli stabili situati nel circondario dell'ufficio.

2149. Le iscrizioni da farsi sopra i beni di una persona defunta potranno farsi colla sola indicazione del defunto, come si è detto al n. 2 dell'articolo precedente.

2150. Il conservatore descrive sul suo registro il contenuto nel *bordereau*, e rimette al richiedente tanto il titolo, o copia del medesimo, quanto uno de' *bordereaux*, in piè del quale dichiara di avere fatto l'iscrizione.

2151. Un creditore iscritto per un capitale fruttante interesse, od annualità ha la ragione d'essere collocato per due annate solamente, e per l'annata corrente allo stesso luogo, in cui è collocata l'ipoteca per il di lui capitale; senza pregiudizio delle iscrizioni particolari da prendersi portanti ipoteca dal giorno della loro data per gli arretrati, esclusi quelli conservati in virtù della prima iscrizione.

2152. E' facoltativo a colui, che ha richiesto un'iscrizione, come anche a' di lui rappresentanti o cessionari per atto autentico di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da esso prescelto, coll'obbligo di sceglierne ed indicarne un altro nello stesso circondario.

2153. Le ragioni d'ipoteca meramente legale, della nazione, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici sopra i beni de' contabili, quelle de' minori, o interdetti sopra i tutori, delle mogli sopra i loro mariti, saranno iscritte sulla presentazione di due *bordereau*, nelle quali si conterrà soltanto:

1. Il nome, cognome, professione e vero domicilio del creditore, ed il domicilio, che da esso o per esso verrà eletto nel circondario;

2. Il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa designazione del debitore;

3. La natura delle ragioni da conservarsi, l'importare del loro valore, quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli, che dipendono da condizione, evento, o che sono indeterminati.

2154. Le iscrizioni conservano l'ipoteca, ed il privilegio pel corso d'anni dieci da computarsi dal giorno della loro data: cessa il loro effetto se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

2155. Le spese d'iscrizione sono a carico del debitore se non vi è stipulazione contraria. L'anticipata si fa dall'iscrivente, salvo si tratti d'ipoteche legali, per le quali il conservatore ha il regresso contro il debitore: le spese della trascrizione, che fosse richiesta dal venditore, sono a carico del compratore.

2156. Le azioni, alle quali le iscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno intentate nanti il tribunale competente con citazione fatta personalmente, od all'ultimo de' domicilj eletti sul registro; e ciò, non ostante la morte sia de' creditori, sia di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

CAPITOLO V.

Del cancellamento, e riduzione delle iscrizioni.

ARTICOLO 2157.

Si cancellano le iscrizioni di consenso delle parti interessate, e capaci per un tal effetto od in virtù d'una sentenza in ultima istanza, o passata in giudicato.

2158. Nell'uno e nell'altro caso coloro che richiedono il cancellamento, rimettono all'ufficio del conservatore copia autentica dell'atto portante il consenso, o copia della sentenza.

2159. Il cancellamento, per cui non vi è consenso, deve chiedersi al tribunale, nella di cui giurisdizione si è fatta l'iscrizione, salvo che tal iscrizione abbia avuto luogo per cautela d'una condanna eventuale od indeterminata,

sopra l'esecuzione o liquidazione della quale verta giudizio tra il debitore, e preteso creditore, o debbano essere giudicati in un altro tribunale; nel qual caso la domanda pel cancellamento deve o proporsi nanti tale tribunale, o rimandarsi al medesimo.

La convenzione tra il creditore, e debitore di proporre in caso di contesa la domanda nanti un tribunale, che avessero indicato, sarà ciò nondimeno eseguita fra di essi.

2160. I tribunali debbono ordinare il cancellamento, quando l'iscrizione fu fatta senza essere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo, o quando fu fatta in virtù d'un titolo quale sia o irregolare, o già estinto, o soddisfatto, o quando sono legalmente cancellate le ragioni di privilegio, o d'ipoteca.

2161. Ogniquale volta le iscrizioni prese senza limitazione da un creditore, il quale a seconda della legge avrebbe diritto di farsi iscrivere sopra i beni presenti o futuri del debitore, cadranno sopra più fondi separati oltre il bisogno per la cautela de' crediti, sarà aperta la strada al debitore ad agire per la riduzione delle iscrizioni, o per il cancellamento d'una parte in quanto sorpassa la conveniente proporzione. Si debbono seguire le regole di competenza stabilite nell'articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162. Sono riputate eccessive le iscrizioni, le quali cadono sopra più fondi, quando il valore di un solo, o di alcuni di essi supera in beni liberi più d'un terzo l'importo del credito in capitale, ed accessori legittimi.

2163. Possono altresì ridursi come eccessive le iscrizioni prese dipendentemente dall'estimo fatto dal creditore di crediti, i quali per quanto riguarda l'ipoteca da stabilirsi per loro cautela, non sono stati determinati da veruna convenzione, e che sono per loro natura condizionali, eventuali, od indeterminati.

2164. L'eccesso in questo caso è sottoposto all'arbitrio del giudice a norma delle circostanze, della probabilità dell'avvenimento, e delle presunzioni di fatto, in maniera a conciliare le verosimili ragioni del creditore coll'interesse di conservare il buon credito del debitore senza pregiudizio delle nuove iscrizioni a prendersi con ipoteca dal gior-

no della loro data, allorquando l'avvenimento avrà fatto ascendere ad una somma maggiore il credito indeterminato.

2165. Il valore degli stabili, di cui dee farsi il paragone con quello de' crediti coll'aggiunta del terzo, si determina dal cumulo di quindici volte il valore del reddito risultante dalla matrice del ruolo della contribuzione territoriale, o indicata dalla quota di contribuzione sul ruolo a tenore della proporzione esistente nei comuni ove sono situati i beni tra detta matrice, e questa quota, ed il reddito per riguardo agli stabili non soggetti a deperimento, ed al cumulo di dieci volte questo valore rispetto agli stabili soggetti a deperimento: potranno ciò non di meno i giudici prendere norma dagli schiarimenti che si possono ricavare da capitolarioni d'affittamento non sospette, da processi verbali d'estimo, a' quali si fosse potuto precedentemente procedere ad epoche non lontane, e da altri simili atti, e valutar il reddito alla media proporzione de' risultati da questi diversi schiarimenti.

CAPITOLO VI.

Dell'effetto de' privilegi, ed ipoteche contra terzi possessori.

ARTICOLO 2166.

I creditori privilegiati, ed ipotecarj iscritti sopra uno stabile ritengono su di esso la loro ragione in qualunque possessore sia per passare, per essere collocati sopra il medesimo, e pagati secondo l'ordine de' loro crediti, od iscrizioni.

2167. Se il terzo possessore non pratica le formalità qui infra stabilite per purgare la di lui proprietà, resta in virtù unicamente delle iscrizioni obbligato come tenementario di tutti i debiti ipotecarj, e gioisce de' termini e more accordate al debitore originario.

2168. Il terzo possessore nel medesimo caso è obbligato o di pagare tutti gl'interessi, e capitali esigibili a qualunque somma ascendano, o di dismettere senza alcuna riserva lo stabile ipotecato.

2169. Non soddisfacendo il terzo possessore per intero ad una di queste obbligazioni, ogni creditore ipotecario è in ragione di far vendere per conto del medesimo lo stabile ipotecato trenta giorni dopo l'ingiunzione fatta al debitore originario, ed intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito esigibile, o di dismettere il fondo.

2170. Ciò non ostante il terzo possessore, che per tal debito non è obbligato in proprio, può opporsi alla vendita, se il debitore, o coobbligati sono in possesso d'altri stabili ipotecati per tal debito, e può far istanza perchè preceda l'escussione secondo la forma stabilita nel titolo della fidejussione, e pendente tale escussione si soprasiede dalla vendita del fondo ipotecato.

2171. L'eccezione della discussione non può opporsi al creditore privilegiato, o munito di speciale ipoteca sullo stabile.

2172. In ordine alla dismissione in forza dell'ipoteca, questa può farsi da qualunque terzo possessore, che non sia obbligato in proprio pel debito, e che non sia proibito di alienare.

2173. Può anche farsi dopochè il terzo possessore avrà agnita l'obbligazione, o sarà stato soltanto in tale qualità condannato. La dismissione, fino a che non è seguita l'aggiudicazione, non è d'ostacolo al terzo possessore di ripigliarsi lo stabile pagando l'intero debito, e le spese.

2174. La dismissione in virtù d'ipoteca si fa alla segreteria del tribunale della situazione de' beni, e questo tribunale ne concede testimoniali.

Sulla petizione del più diligente fra creditori si deputa un curatore allo stabile dismesso, in di cui contraddittorio si procede alla vendita nella forma stabilita per le *spropriazioni*.

2175. I deterioramenti cagionati da fatto, o colpa del terzo possessore in pregiudizio de' creditori privilegiati, od ipotecarij, danno luogo ad agire contro del medesimo per l'indennizzazione: questi però non può ripetere le di lui spese, e miglioramenti, salvo che per la concorrente del maggior valore risultante da' miglioramenti.

2176. I frutti dello stabile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore, che dal giorno in cui fu ingiunto di pagare, o dismettere, e se l'incominciato procedimento fu

abbandonato pendenti anni tre, saranno soltanto dovuti dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

2177. Le servitù e dritti reali, che competevano al terzo detentore sul fondo prima del prefone possesso, rinascono dopo la dismissione od aggiudicazione in di lui odio seguita.

I di lui particolari creditori esperiscono posteriormente a coloro che sono iscritti sui precedenti proprietari della loro ipoteca, secondo il loro grado sopra i beni dismessi od aggiudicati.

2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecario, o dismesso il fondo ipotecato, o subito l'espropriazione di tale stabile, deve essere rilevato come di ragione dal debitore principale.

2179. Il terzo possessore, il quale pagando il prezzo intende di purgare la di lui proprietà, deve praticare le formalità, che saranno ordinate nel capitolo ottavo.

CAPITOLO VII.

Come si estinguono i privilegi, e le ipoteche.

ARTICOLO 2180.

I privilegi, e le ipoteche si estinguono,

1. Cessando l'obbligazione principale;
2. Colla rinuncia del creditore all'ipoteca;
3. Con compiere alle formalità, e condizioni prescritte ai terzi possessori per purgare i beni da essi acquistati;
4. Colla prescrizione.

La prescrizione si acquista al debitore in ordine a' beni, che sono a sue mani col trascorso del tempo stabilito per la prescrizione delle azioni, da cui nasce l'ipoteca, o privilegio.

Quanto a' beni, che sono posseduti da un terzo, la medesima viene da esso acquistata col decorso del tempo stabilito a di lui favore per prescrivere il dominio: nel caso, in cui la prescrizione s'appoggia ad un titolo, essa incomincia a decorrere dal giorno, in cui tale titolo fu trascritto ne' registri del conservatore.

Le iscrizioni prese dal creditore non interrompono pun-

to la prescrizione, che la legge ha stabilito a favore del debitore o terzo possessore.

CAPITOLO VIII.

*Maniera di purgare le proprietà da' privilegi,
ed ipoteche.*

ARTICOLO 2181.

I contratti traslativi di dominio di stabili, o ragioni reali immobili, quali il terzo possessore vorrà liberare da privilegi, ed ipoteche, faranno per intiero trascritti dal conservatore delle ipoteche del circondario, ove sono situati i beni.

Tale trascrizione si farà in un registro destinato ad un tale oggetto, ed il conservatore sarà obbligato di spedirne ricevuta al richiedente.

2182. La semplice trascrizione de' titoli traslativi di dominio sul registro del conservatore non libera lo stabile dalle ipoteche, e privilegi su di esso esistenti.

Il venditore trasmette all'acquirente soltanto la proprietà e le ragioni, ch'esso aveva sulla cosa venduta, e le trasmette colla soggezione ai medesimi privilegi, ed ipoteche, di cui era gravato.

2183. Se il nuovo padrone vuole assicurarsi contro gli effetti de' procedimenti autorizzati dal capo sesto, è tenuto sia prima del procedimento, sia nel mese al più tardi da decorrere dalla prima intimazione, che gli si fa, di notificare ai creditori, al domicilio da essi scielto nella loro iscrizione,

1. L'estratto del di lui titolo comprensivo unicamente della data, qualità dell'atto, il nome, e precisa indicazione del venditore, o donante, la natura, e situazione della cosa venduta, o donata: e trattandosi d'un corpo di beni, la sola denominazione generale della possessione, e de' circondarj, ne quali è situata, il prezzo, e carichi formanti parte del prezzo della vendita, o l'estimo della cosa, se questa fu donata;

2. L'estratto della trascrizione dell'atto di vendita;

B 4

3. Una

3. Una tabella in tre colonne, la prima delle qua comprenderà la data delle ipoteche, e quella delle iscrizioni; la seconda il nome de' creditori; la terza l'importar de' crediti iscritti.

2184. L'acquistore nel medesimo atto dichiarerà essere pronto di soddisfare sull'istante a' debiti, e pesi ipotecari per la concorrente soltanto del prezzo senza distinzione di debiti esigibili, o non esigibili.

2185. Fatta che avrà il nuovo proprietario nel termine stabilito tale notificazione, qualunque creditore, il di cui titolo è iscritto, può richiedere che venga lo stabile esposto all'incanto, e pubblico deliberamento, col peso,

1. Che tale richiesta venga notificata al nuovo padrone fra quaranta giorni al più tardi dal giorno che gli fu fatta la notificazione ad istanza di quest'ultimo, coll'aggiunta di due giorni per ogni cinque miriametri di lontananza del domicilio eletto, e da quello del vero domicilio di ciaschedun creditore richiedente,

2. Che contenga la sottomissione del richiedente di accrescere, o far che venga accresciuto un decimo al di sopra del prezzo, che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone;

3. Che la stessa notificazione venga fatta nello stesso termine al precedente proprietario, debitor principale:

4. Che l'originale, e copie di questi *exploits*, sieno sottoscritte dal creditore richiedente, o dal di lui procuratore munito di mandato speciale, il quale in tal caso è obbligato di dare copia di sua procura,

5. Che farà l'offerta di prestare sicurtà fino alla concorrente del prezzo, e de' pesi.

Il tutto a pena di nullità.

2186. Omettendosi da' creditori di chiedere l'esposizione agl'incanti ne' termini, e secondo le forme prescritte, il valore dello stabile resta definitivamente fissato al prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone, il quale conseguentemente pagando il detto prezzo ai creditori, che faranno in grado di riceverlo, o depositandolo sarà sciolto da qualunque privilegio, od ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all'incanto, essa si farà a norma delle regole stabilite per le spropriazioni forzate, a diligenza tanto del creditore, che l'avrà richiesta, quanto del nuovo padrone.

L'istante esprimerà ne' tiletti il prezzo convenuto nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore, a cui il creditore si è obbligato di accrescere, o far accrescere il prezzo.

2188. L'aggiudicatario è in obbligo di restituire all'acquistore, o donatario spogliato, oltre il prezzo dell'aggiudicazione, le spese, e *loyaux couts* del suo contratto, quelle della trascrizione sui registri del conservatore, quelle di notificazione, e quiete, che avrà fatto perchè si procedesse alla rivendita.

2189. L'acquistore, o donatario, il quale si mantenga in possesso dello stabile esposto all'incanto, rendendosi ultimo e miglior offerente, non è obbligato di far trascrivere la sentenza d'aggiudicazione.

2190. Il recesso del creditore che ha richiesta l'esposizione all'incanto, non può, anche pagando l'importo di quanto si è sottomesso, impedire l'aggiudicazione pubblica, salvo coll'espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecari.

2191. L'acquistore, che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il regresso sì e come di ragione contro il venditore per essere rimborsato di quanto oltrepassa il prezzo stipulato nel di lui titolo, e degl'interessi di questa eccedente somma, da decorrere dal giorno di cadauno de' pagamenti.

2192. Nel caso, in cui il titolo del nuovo possessore comprendesse stabili, e mobili, o più stabili, de' quali alcuni fossero ipotecati, altri no, situati nello stesso, o in diversi circondarij d'uffizj, venduti per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, sottoposti o non sottoposti alla stessa coltivazione, il prezzo di ciascheduno stabile sottoposto a particolare e distinta iscrizione, sarà dichiarato nella notificazione del nuovo padrone, mediante un estimo, se vi è luogo, ragguagliato sul total prezzo espresso nel titolo.

Il creditore che sarà maggior offerente non potrà costringersi ad estendere la di lui offerta nè ai mobili, nè ad altri stabili, che a quelli, che sono ipotecati per il di lui credito, e situati nello stesso circondario: salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per essere rilevato da' danni, che soffrirebbe sia dalla divisione degli oggetti del di lui acquisto, sia a causa della coltivazione.

CAPITOLO IX.

*Modo di purgare le ipoteche quando non esiste
iscrizione sui beni de' mariti, e de' tutori.*

ARTICOLO 2193.

Potranno gli acquirenti di stabili spettanti a' mariti, o a' tutori, ogni qualvolta non v'è esiste sopra detti stabili alcuna iscrizione per l'amministrazione de' tutori, o per le doti, restituzioni, e convenzioni nuziali della moglie, purgar le ipoteche, che esistessero sui beni da essi acquistati.

2194. A quest'oggetto rimetteranno presso la segreteria del tribunale civile del luogo, dove sono situati i beni, una copia debitamente collazionata del contratto traslativo di dominio, ed attesteranno con un atto intimato, tanto alla moglie, od al tutore surrogato, quanto al commissario civile presso il tribunale, la rimessione, che avranno fatta: verrà affisso, e resterà affisso pendente due mesi nell'uditorio del tribunale l'estratto di questo contratto comprensivo della di lui data, dei nomi, cognomi, professioni, domicili de' contraenti, la designazione della natura, e situazione de' beni, il prezzo, e gli altri pesi della vendita; pendente qual tempo le mogli, i mariti, tutori, surrogati tutori, minori, interdetti, congiunti, o amici, ed il commissario del Governo faranno ammessi, se vi è luogo, a richiedere, e far che vengano fatte all'ufficio del conservatore delle ipoteche iscrizioni sopra lo stabile alienato, le quali opereranno lo stesso effetto, come se si fossero fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno dell'incominciata amministrazione del tutore: senza pregiudizio delle procedure, che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come si è precedentemente detto a causa delle ipoteche da essi accordate a terzi senza aver dichiarato, che gli stabili erano già gravati d'ipoteca per causa del matrimonio, o della tutela.

2195. Se nel corso de' due mesi da che fu esposto il contratto, non è seguita in capo delle mogli, minori od interdetti, alcuna iscrizione sugli stabili venduti, questi passano nell'acquirente senza alcun peso per riguardo delle doti, restituzioni, e convenzioni nuziali della moglie, o dell'am-

amministrazione del tutore, e salvo il regresso, se vi ha luogo, contro il marito, ed il tutore.

Se si è presa iscrizione in capo di dette mogli, minori od interdetti, ed essendovi creditori anteriori, quali asorbiscano in tutto, o in parte il prezzo, l'acquirente è liberato dal pagamento del prezzo, o parte del medesimo da esso pagato ai creditori collocati in luogo utile, e le iscrizioni in capo delle donne, minori, od interdetti faranno cancellate, od in tutto, o sino alla dovuta concorrente.

Se le iscrizioni in nome delle mogli, de' minori, od interdetti sono le più antiche, l'acquirente non potrà fare alcun pagamento del prezzo pregiudiziale a tali iscrizioni, che si misureranno sempre, come si è antecedentemente detto, dalla data del contratto di matrimonio, o dall'incominciamento dell'amministrazione del tutore, ed in questo caso le iscrizioni degli altri creditori, le quali non sono in luogo utile, faranno cancellate.

CAPITOLO X.

*Pubblicità de' registri, e responsabilità
de' conservatori.*

ARTICOLO 2196.

I conservatori delle ipoteche sono obbligati di spedire a coloro, che li richiedono, copia degli atti trascritti ne' loro registri, e copia delle iscrizioni esistenti, o fede, che non ve ne esista alcuna.

2197. Sono risponsali pe' danni derivanti,

1. Dall'omissione di trascrizione ne' loro registri degli atti di mutazione, e delle iscrizioni richieste al loro ufficio.

2. Dal difetto di menzione ne' loro certificati d'una, o più iscrizioni esistenti, salvo in quest'ultimo caso che l'errore non sia cagionato da indicazioni insufficienti, le quali non sieno loro imputabili.

2198. Lo stabile, in ordine al quale il conservatore avesse ne' di lui certificati omeſſo uno, o più peſi iſcritti, rimane, ſenza pregiudizio della riſponſabilità del conservatore franco, e libero preſſo del nuovo poſſeſſore, ben inteſo che abbia richieſto, dopo la traſcrizione del di lui titolo, il certificato, ſenza pregiudizio però delle ragioni dei creditori, fino a che non è dall'acquiſtore pagato il prezzo, o fino a che la graduazione fra' creditori non è omologata, di farſi collocare ſecondo il loro riſpettivo ordine.

2199. I conservatori in neſſun caſo poſſono rifiutare, nè ritardare la traſcrizione degli atti di mutazione, l'iſcrizione de' dritti ipotecarj, nè la ſpedizione de' certificati, che loro vengono richieſti, a pena di ſoggiacere ai danni ed intereſſi delle parti. Pel qual effetto ſi formeranno ſull'iſtante, a diligenza del richiedente, ſia da un giudice di pace, ſia da un uſciere d'udienza del tribunale, ſia da un altro uſciere, o notaio, con aſſiſtenza di due teſtimonj, proceſſi verbali de' riſuſi, o ritardi.

2200. Ciò nondimeno i conservatori faranno obbligati d'eſſere provviſti d'un registro, ſul quale giorno per giorno, e con ordine numerico deſcriveranno le rimieſſioni, che loro verranno fatte degli atti di mutazione, perchè ſieno traſcritti, o dei *bordereaux* per la loro iſcrizione: daranno a' richiedenti una ricevuta in carta bollata, in cui ſi richiamerà il numero del registro ſopra il quale farà ſtata annotata la rimieſſione, e non potranno traſcrivere gli atti di mutazione, nè iſcrivere i *bordereaux* ſui registri a tal fine deſtinati, che ſotto la data, e ſecondo l'ordine con cui loro faranno ſtati rimieſſi.

2201. Tutti i registri de' conservatori ſono in carta bollata, numerati, e paraſrati in cadauna pagina dalla prima all'ultima da uno de' giudici del tribunale, ſotto la di cui giuriſdizione è ſtabilito l'uffizio. I registri faranno firmati in cadaun giorno come quelli della registrazione degli atti.

2202. I conservatori ſono obbligati nelle loro funzioni di uniformarſi a tutte le diſpoſizioni del preſente capitolo, a pena d'un'emenda di 200 a 1000 franchi per la prima contravvenzione, e della deſtituzione per la ſeconda; ſenza pregiudizio de' danni ed intereſſi delle parti, i quali faranno pagati prima dell'emenda.

2203. Le menzioni di depoſito, le iſcrizioni e traſcrizioni ſi fanno ſui registri, di ſeguito, ſenza laſciar ſpazio in bianco,

co, nè interlinee, a pena, in odio del conservatore, di 1000 a 2000 franchi d'emenda, e de' danni ed interessi delle parti, pagabili prelativamente all'emenda.

Legge dei 28 ventoso anno 12.

T I T O L O X I X.

*Delle spropriazioni forzate, e graduazioni fra
creditori.*

C A P I T O L O P R I M O.

Della spropriazione forzata.

A R T I C O L O 2204.

Il creditore può procedere alla spropriazione,

1. De' beni immobili, e loro accessory riputati immobili, spettanti in proprietà al di lui debitore; 2. dell'usufrutto spettante al debitore sopra beni di simile natura.

2205. Ciò non ostante la parte indivisa d'un coerede negli stabili ereditary, non può essere posta in vendita da' di lui creditori personali prima della divisione, ed incanto, a cui possono far procedere, ove lo stimino conveniente, o ne' quali hanno dritto d'intervenire a norma dell' articolo 882. del titolo *delle successioni*.

2206. Gl' immobili di un minore anche emancipato, o di un interdetto, non possono esporli in vendita prima dell' esecuzione su mobili.

2207. Non è necessario che preceda l' esecuzione su mobili alla spropriazione degl' immobili posseduti *pro indiviso* tra un maggiore, ed un minore, od interdetto, se il debito è tra essi comune, nè nel caso in cui il giudizio abbia avuto principio contro il maggiore, o prima dell' interdizione.

2208. La spropriazione degli stabili, che fanno parte della
comu-

comunione, si prosegue contro il solo marito debitore, quantunque la moglie sia tenuta per il debito.

L'espropriazione degli stabili della moglie, quali non sono entrati in comunione, si promove contro il marito, e la moglie, la quale, in caso di rifiuto del marito di procedere unitamente ad essa, ovvero essendo minore il marito, può essere autorizzata giudizialmente.

In caso di minor età del marito, e della moglie, e di minor età soltanto della moglie, se il di lei marito ricusa di procedere con essa, si deputa dal tribunale un curatore alla moglie, in di cui contraddittorio si propone l'istanza.

2209. Il creditore non può far istanza per la vendita degli stabili, che non sono ipotecati a di lui favore, salvo nel caso che i beni ipotecati a di lui favore fossero insufficienti.

2210. La vendita forzata di beni situati in diversi circondarij non può promoversi, che successivamente, salvo che formino un solo e medesimo corpo di *cassina*.

Si procede alla medesima nel tribunale sotto la di cui giurisdizione trovasi il capo-luogo della *cassina*, od in mancanza di capo-luogo dove trovasi la parte de' beni, che produce il maggior reddito a seconda della matrice del ruolo.

2211. Se i beni ipotecati al creditore, ed i beni non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi circondarij fanno parte d'una sola, e medesima *cassina*, si procede alla vendita degli uni, e degli altri unitamente, se così richiede il debitore, e si fa, essendovi luogo, un estimo proporzionato del prezzo dell'aggiudicazione.

2212. Se il debitore prova con capitolarioni autentiche d'affittamento, che il reddito netto e libero de' di lui stabili d'un anno è sufficiente pel pagamento del debito capitale, interessi, e spese, e se ne offre la delegazione al creditore, il procedimento può sospendersi da' giudici, salva ragione di ripigiarlo, se sopraggiunge qualche opposizione, od impedimento al pagamento.

2213. La vendita forzata degli stabili non può intentarsi che in virtù d'un titolo autentico, ed esecutorio per un debito certo, e liquido. Se il debito sarà di valori non liquidati, il procedimento è valido; ma non se ne farà l'aggiudicazione salvo che dopo la liquidazione.

2214. Il cessionario d'un titolo esecutorio non può agire per

per la spropriazione, salvo dopo che farà stato notificato al debitore il trasporto, ossia cessione.

2215. L'istanza può aver luogo in virtù d'una sentenza interlocutoria o definitiva eseguibile provvisoriamente, non ostante l'appello; l'aggiudicazione però non può farsi che posteriormente ad una sentenza definitiva in ultima istanza, ovvero che abbia fatto transito in cosa giudicata.

Non può chiedersi la vendita forzata dipendentemente da sentenza contumaciale, pendente la dilazione ad opporre.

2216. Non può il procedimento annullarsi a pretesto che il creditore l'abbia cominciato per una somma maggiore di quella, che gli è dovuta.

2217. A qualunque procedimento per la spropriazione forzata deve precedere un'ingiunzione al pagamento fatta da un usciere, a diligenza ed istanza del creditore, alla persona del debitore, od al di lui domicilio.

Le formalità dell'ingiunzione, ossia comando, e quelle di procedimento nella spropriazione sono regolate dalle leggi sulla maniera di procedere in giudizio.

CAPITOLO II.

*Della graduazione, e distribuzione del prezzo
fra creditor.*

ARTICOLO 2218.

La graduazione per la distribuzione del prezzo degli stabili, e la maniera con cui si procede alle medesime, è regolata dalle leggi sopra la procedura.

*Legge delli 24. ventoso anno 12.***TITOLO XX.***Della prescrizione.***CAPITOLO I.***Disposizioni generali.***ARTICOLO 2219.**

La prescrizione è un mezzo di acquistare od essere liberato mediante il trascorso del tempo, e sotto le condizioni dalla legge determinate.

2220. Non si può rinunciare anticipatamente alla prescrizione; si può rinunciare alla prescrizione già acquistata.

2221. La rinuncia alla prescrizione è espressa, o tacita. La rinuncia tacita nasce da un fatto, il quale fa supporre l'abbandono d'una ragione acquistata.

2222. Chi non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata.

2223. I giudici non possono d'ufficio supplire ai mezzi derivanti dalla prescrizione.

2224. Si può opporre la prescrizione in qualunque stato della causa, ed anche nanti il tribunale d'appello, salvo che in vista di circostanze si dovesse presumere che la parte, che non ha opposto la prescrizione, vi abbia rinunciato.

2225. I creditori, o qualunque persona avente interesse che si acquisti la prescrizione, possono opporla non ostante la rinuncia del debitore, o proprietario.

2226. Non si può prescrivere il dominio di cose fuori di commercio.

2227. La Nazione, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni sono assoggettati alle prescrizioni stesse de' particolari, e possono similmente quelle opporre.

CAPITOLO II.

Del possesso.

ARTICOLO 2228.

Il possesso è il tenere, o godere una cosa, od un dritto, che occupiamo e che esercitiamo da noi stessi, o ch' è tenuto, od esercitato a nostro nome da una terza persona.

2229. Per poter prescrivere si richiede un possesso continuo, e non interrotto, pacifico, pubblico, e non equivoco, ed a titolo di dominio.

2230. Si presume sempre che ciascuno posseda per se stesso, ed a titolo di dominio, salvo si provi essersi cominciato a possedere in nome altrui.

2231. Quando si è cominciato a possedere in nome altrui si presume sempre di possedere a tal titolo, se non vi è prova in contrario.

2232. Il possesso, e prescrizione non possono avere fondamento sopra atti di semplice facoltà, o sopra quelli di semplice tolleranza.

2233. Gli atti di violenza non giovano per istabilire un possesso abile ad operare la prescrizione.

Il possesso utile non comincia, che quando gli atti di violenza sono cessati.

2234. L'attuale possessore, che prova d' avere posseduto anticamente, si presume abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario.

2235. Per compiere la prescrizione, uno può aggiungere al suo possesso quello del di lui autore, qualunque sia la maniera con cui si è succeduto, sia a titolo universale, o particolare, sia per titolo lucrativo, ovvero oneroso.

CAPITOLO III.

Cause, che sono d' impedimento alla prescrizione.

ARTICOLO 2236.

Coloro che possiedono in nome altrui, mai possono prescrivere per qualunque siasi trascorso di tempo.

Quindi i fittajuoli, i depositarj, gli usufruttuarj, e tutti gli altri, che tengono precariamente cose del proprietario, non possono prescrivere.

2237. Non possono similmente prescrivere gli eredi di coloro, che ritenevano cose d'altrui, per uno de' titoli enunciati nel precedente articolo.

2238. Ciò non di meno le persone designate negli articoli 2236, 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso viene cangiato sia da una causa proveniente da un terzo, sia in forza delle opposizioni, che da esse si sono fatte al dritto del proprietario.

2239. Coloro, a quali i fittajuoli, depositarj, od altri precarj detentori hanno trasmessa la cosa per un titolo abile a trasferire il dominio, possono quella prescrivere.

2240. Non si fa luogo a prescrizione contro il proprio titolo in questo senso, che nessuno può cangiare a se medesimo la causa, e principio del di lui possesso.

2241. Ha luogo la prescrizione contro il proprio titolo in questo senso, che si prescrive la liberazione dall'obbligazione, che erasi assunta.

CAPITOLO IV.

*Cause, che interrompono, o che sospendono
il corso della prescrizione.*

SEZIONE I.

Delle cause che interrompono la prescrizione.

ARTICOLO 2242.

La prescrizione può interrompersi o naturalmente, o civilmente.

2243. S'interrompe naturalmente la prescrizione quando il possessore viene privato per più d'un anno dal godere della cosa sia dall'antico padrone, sia anche da un terzo.

2244. L'interruzione civile ha luogo in virtù d'una citazione giudiziale, d'un'ingiunzione, o d'un sequestro intimato a colui, che si vuole impedire di prescrivere.

2245. La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione interrompe la prescrizione dal giorno della di lei data; allorquando è susseguita da un'assegnazione in giudizio, significata ne' termini voluti dalla legge.

2246. La citazione giudiziale lasciata anche avanti un giudice incompetente interrompe la prescrizione.

2247. Si considera come non succeduta l'interruzione,

Se l'assegnazione è nulla per difetto di formalità;

Se l'attore ha receduto dalla di lui domanda;

Se lascia trascorrere il termine dell'istanza;

O se fu rigettata la di lui domanda.

2248. La prescrizione viene interrotta dal riconoscimento fatto dal debitore, o dal possessore della ragione di colui, in odio del quale prescriveva.

2249. L'interpellanza fatta a seconda degli antecedenti articoli ad uno de' debitori solidarij, od il riconoscimento di questi interrompe la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L'interpellanza fatta ad uno degli eredi d'un debitore solidario, od il riconoscimento di questo erede non interrompe punto la prescrizione in ordine agli altri coeredi, quand' anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è individua.

Questa interpellanza, o tale riconoscimento non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, salvo, che per la parte, per cui è obbligato questo erede.

Per interrompere intieramente, a riguardo degli altri condebitori, è necessaria l'interpellanza a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero il riconoscimento di tutti questi eredi.

2250. L'interpellanza fatta al debitore principale, od il di lui riconoscimento interrompe la prescrizione contro il fittato.

SEZIONE II.

*Delle cause, che sospendono il corso della
prescrizione.*

ARTICOLO 2251.

La prescrizione corre contro qualunque persona, salvo
sia compresa in qualche eccezione stabilita da una legge.

2252. La prescrizione non corre punto contro i minori,
e gl'interdetti, salvo ciò, ch'è stabilito nell'articolo 2278
qui infra, ed all'eccezione degli altri casi dalla legge de-
terminati.

2253. Essa non corre punto fra' consorti.

2254. La prescrizione corre contro la donna maritata in
ordine a' beni, dei quali il marito ne ha l'amministrazione,
ancorchè la medesima non sia separata in virtù del
contratto nuziale, o di sentenza, salvo però a questa il
rilevo contro del marito.

2255. Ciò non ostante essa non corre durante il matri-
monio, in ordine all'alienazione d'un fondo costituito in
dote a tenore dell'articolo 1561. del titolo *del contratto
di matrimonio, e delle ragioni rispettive de' conjugati.*

2256. La prescrizione è parimenti sospesa pendente il
matrimonio,

1. Nel caso, in cui non sarebbe esperibile l'azione
della moglie, che dopo la scelta da farsi sopra l'accetta-
zione, o rinuncia alla comunione.

2. Nel caso, il cui il marito avendo alienato i beni
propri della moglie senza il di lei consenso, si è reso si-
curo della vendita, ed in tutti gli altri casi, in cui l'a-
zione della moglie fosse retorquibile contro del marito.

2257. La prescrizione punto non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condi-
zione, sino che la condizione sia purificata;

Riguardo ad un'azione in rilievo, sino a che abbia avu-
to luogo l'evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a
che sia scaduto il tempo.

2258. La prescrizione non corre punto contro gli eredi beneficiati, in ordine a' crediti, che hanno verso l'eredità.

Essa corre contro una eredità giacente, quantunque non provvista di curatore.

2259. Essa corre anche pendenti i tre mesi per fare l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

CAPITOLO V.

Del tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 2260.

La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore: essa è ottenuta allorchè è compiuto l'ultimo giorno.

2261. Nelle prescrizioni, che si compiscono in un certo numero di giorni, si computano i giorni complementari.

In quelle, che si compiscono per mesi, il mese di fruttifero comprende i giorni complementari.

SEZIONE II.

Della prescrizione de' trent'anni.

ARTICOLO 2262.

Tutte le azioni tanto reali, che personali si prescrivono pel corso di trent'anni senza che colui, il quale allega tale prescrizione sia in obbligo di esibirne un titolo, e senza che possa essergli opposta l'eccezione derivante dalla mala fede.

2263. Il debitore di una rendita può costringersi dal creditore, od aventi causa da esso dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo titolo, a spedirgli un nuovo titolo a proprie spese.

2264. Le regole della prescrizione sopra oggetti diversi

da quelli nominati nel presente titolo, sono spiegati ne' titoli loro particolari.

SEZIONE III.

Della prescrizione di dieci, e venti anni.

ARTICOLO 2265.

Colui, che acquista con buona fede, e giusto titolo uno stabile, ne prescrive la proprietà col decorso d'anni dieci, se il vero padrone abita nel distretto del Tribunal d'appello, ne' di cui limiti è situato lo stabile, e col decorso d'anni venti, se è domiciliato fuori di tale distretto.

2266. Se il vero padrone ha avuto in distinti tempi il domicilio nel distretto, e fuori di esso, è d'uopo per compiere la prescrizione aggiungere a quanto manca a' dieci anni di presenza un numero d'anni d'assenza, che sia il doppio di quello, che manca per compiere i dieci anni di presenza.

2267. La prescrizione dei dieci, o dei venti anni, non può aver per base un titolo nullo per difetto di forma.

2268. Si presume sempre la buona fede, e tocca a colui, che allega la mala fede di darne la prova.

2269. Basta che la buona fede sia esistita al momento dell'acquisto.

2270. Gli architetti, o gl'impresarij dopo dieci anni sono sciolti, e liberati dalla garanzia dei lavori grandi che hanno fatti, o che hanno diretti.

SEZIONE IV.

Di alcune particolari prescrizioni.

ARTICOLO 2271.

Le azioni de' maestri, ed istitutori di scienze, ed arti per le lezioni che danno a mesi;

Quelle degli osti, trattori per causa d'alloggio, e cibaria, che somministrano;

Quel-

Quelle degli operaj, e dei giornalieri per il pagamento delle loro giornate, provviste, e salario;

Si prescrivono in sei mesi.

2272. Le azioni de' medici, chirurgi, speciali per le loro visite, operazioni, e medicine;

Quelle degli uscieri per la mercede degli atti, che notificano, e delle commissioni, che eseguiscono;

Quelle de' mercatanti per le mercanzie, che vendono a' particolari non mercatanti;

Quelle de' padroni delle pensioni per il prezzo della pensione de' loro allievi, e degli altri maestri per il prezzo dell' apprendistaggio;

Quelle de' domestici, che si aggiustano all' anno per il pagamento del loro salario;

Si prescrivono coll' anno.

2273. Le azioni degli *avoués* per pagamento de' loro esposti, ed onorario si prescrivono in due anni da computarsi dalla sentenza delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dopo la revoca di detti *avoués*. In ordine alle liti non ancor terminate non possono proporre domanda pe' loro esposti, ed onorarij, che risalissero a più di cinque anni.

2274. Ha luogo ne' sopradetti casi la prescrizione quantunque abbino continuato le somministrazioni, provviste, servizj, e lavori.

Essa cessa di correre, soltanto quando vi è stato saldo conto, scrittura, ed obbligo, o citazione giudiziale non estinta.

2275. Ciò non di meno coloro, a' quali fossero opposte simili prescrizioni, possono offerire il giuramento a quelli, che le oppongono in ordine alla questione di sapere se la cosa fu realmente pagata.

Il giuramento potrà offerirsi alle vedove, ed eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, affine dichiarino se sappiano, o no essere la cosa dovuta.

2276. I giudici, *avoués*, dopo cinque anni dalla sentenza delle cause, sono scaricati degli atti, e scritture.

Sono parimenti scaricati degli atti, di cui erano caricati, gli uscieri, due anni dopo l' esecuzione, od intimazione de' medesimi.

2277. Gli arretrati delle rendite perpetue, e vitalizie;

Quelli delle pensioni alimentari ;

Le pigioni delle case , e fitti di beni di campagna ;

Gl' interessi de' capitali mutuati , e generalmente tutto ciò , che si deve pagare d' anno in anno , o a termini periodici più brevi ,

Si prescrivono in cinque anni .

2278. Le prescrizioni , delle quali si tratta negli articoli della presente sezione , corrono contro i minori ed interdetti , salvo il loro rilievo contro i tutori .

2279. In ordine a' mobili , il possesso equivale al titolo .

Ciò non ostante colui che ha smarrito , od a cui fu derubata qualche cosa , può ripeterla pendenti anni tre , decorrendi dal giorno dello smarrimento , o furto , da colui , nelle di cui mani si trova , salvo a questi il regresso contro quello da cui l' ha ricevuta .

2280. Se l' attuale possessore della cosa rubata , o smarrita l' ha comperata su d' una fiera , o mercato , od in una pubblica vendita , o da un mercante venditore di simili cose , il padrone originario non potrà farsela restituire , salvo rimborsando al possessore il prezzo , che essa gli ha costato .

2281. Le prescrizioni incominciate all' epoca della pubblicazione del presente titolo faranno regolate a norma delle antiche leggi .

Ciò non di meno le prescrizioni in tal tempo cominciate , e per le quali secondo le antiche leggi si richiederebbero ancora più di trent' anni , saranno perfezionate col trascorso d' anni trenta da computarsi dalla stessa epoca .

FINE.

SUPPLEMENTO.

LEGGI TRANSITORIE

LEGGE relativa alle adozioni fatte avanti la pubblicazione del titolo VIII. del libro I. (delli 25. germile anno 11.)

ARTICOLO PRIMO.

TUTTE le adozioni fatte con atto autentico dall' 18 gennajo 1792. (v. s.), fino alla pubblicazione delle disposizioni del Codice civile relative all' adozione, saranno considerate valide, quantunque esse non fossero state accompagnate da alcuna delle condizioni posteriormente prescritte per adottare, e per essere adottato.

2. Tuttavia colui che sarà stato adottato in minor età, e che si trovasse al giorno d' oggi maggiore, potrà rinunciare all' adozione nello spazio de' tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

E' accordata la medesima facoltà a colui, che fosse al giorno d' oggi minore, fra i primi tre mesi della sua maggior età.

Nell' uno e nell' altro caso la rinuncia verrà fatta nanti l' ufficiale dello stato civile del domicilio della persona adottata, e notificata all' adottante fra il termine di altri tre mesi.

3. Le adozioni, alle quali la persona adottata non avrà rinunciato, produrranno gli effetti seguenti:

Se

Se questi diritti furono regolati da un atto, o contratto autentico, disposizione fra vivi, o testamentaria, fatti senza lesione di legittima di figliuoli, transazione, o sentenza considerata come cosa giudicata, non si farà alcuna opposizione ai detti atto, contratto, disposizione, transazione o sentenza, i quali si eseguiranno secondo la loro forma, e tenore.

4. In mancanza di qualunque sorta d'atto autentico, il quale specifichi ciò che l'adottante vuol donare alla persona adottata, questa godrà di tutti i diritti accordati dal Codice civile, se fra il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'adottante non si presenta avanti il giudice di pace del suo domicilio per ivi affermare, ch'egli non ebbe l'intenzione d'investir l'adottato di tutti i diritti di successione, che apparterrebbero ad un figliuolo legittimo.

Questa facoltà di affermare l'intenzione è un diritto personale dell'adottante, e non compete ai di lui eredi.

5. Nel caso in cui l'adottante avesse fatta l'affermazione, di cui nel precedente articolo, e nel termine prescritto dal medesimo, i diritti della persona adottata, quanto alla successione, saranno limitati al terzo di quelli, che potessero appartenere ad un figliuolo legittimo.

6. Se risultasse da uno degli atti conservati dall'articolo 3., che i diritti dell'adottato fossero inferiori a quelli accordati dal Codice civile, potranno questi essergli conferiti per intero in vigore di una nuova adozione, la di cui forma avrà luogo secondo le disposizioni del Codice, ma senz'altra condizione per parte dell'adottante, che di essere senza figliuoli, o discendenti legittimi, d'avere quindici anni di più della persona adottata, e se l'adottante è ammogliato, d'ottenere il consenso dell'altro consorte.

7. Gli articoli 347, 348, 349, 351 e 352 del Codice civile, titolo dell'adozione, sono in oltre dichiarati comuni a tutti gl'individui stati adottati dopo il decreto dell'18 febbrajo 1792 ed altre leggi relative al medesimo.

LEGGE relativa ai divorzj pronunciati o dimandati avanti la pubblicazione del titolo VI del libro I (delli 26. germile anno 11.)

ARTICOLO PRIMO.

Tutti i divorzj pronunciati da uffiziali dello stato civile, o autorizzati per sentenza avanti la pubblicazione del titolo del Codice relativo al *divorzio*, conseguiranno il loro effetto conforme alle leggi, ch' esistevano prima di questa pubblicazione.

2. Riguardo alle dimande fatte avanti l' epoca suddetta, esse continueranno ad essere ordinate, i divorzj saranno pronunciati, ed avranno il loro effetto conforme alle leggi esistenti al tempo della domanda.

LEGGE relativa alla maniera di regolare lo stato dei figliuoli naturali, i padri de' quali si sono resi defunti dopo la legge delli 12. brumajo anno 2. sino alla promulgazione dei titoli del Codice civile sulla paternità, e la filiazione, e sulle successioni. (Delli 14. fiorile anno 11.)

ARTICOLO PRIMO.

Lo stato, ed i diritti de' figliuoli naturali, i padri e madri de' quali si sono resi defunti dopo la promulgazione della legge delli 12. brumajo anno 2. sino alla pubblicazione dei titoli del Codice civile *sulla paternità e sulla filiazione*, e sulle successioni, saranno regolati nella maniera prescritta da questi titoli.

2. Tuttavia le disposizioni tra vivi o per via di testamento,

to, anteriori alla promulgazione di questi medesimi titoli del Codice civile, e nelle quali saranno fissati i diritti di questi figliuoli naturali, riceveranno la loro esecuzione; salva però la riduzione alla quota disponibile a termini del Codice civile, e salvo altresì un supplemento secondo l'articolo 761. della legge *sulle successioni* nel caso in cui la parte data o legata sarebbe inferiore alla metà di quanto dovrebbe competere al figliuolo naturale secondo la medesima legge.

3. Le convenzioni e sentenze considerate come cosa giudicata, per le quali lo stato e i diritti di detti figliuoli naturali saranno stati fissati, riceveranno la loro esecuzione secondo la loro forma e tenore.

INDICE

DELLE LEGGI CONTENUTE NELLA TERZA PARTE DEL TERZO LIBRO DEL CODICE CIVILE.

L EGGE delli 28. ventoso anno 12. Titolo XVIII.	
Dei privilegj, ed ipoteche	pag. 3
Cap. I. Disposizioni generali	ivi.
Cap. II. Dei privilegj.	4
Sezione I. De' privilegj sopra i mobili.	ivi.
S. I. Dei privilegj generali sopra i mobili.	ivi.
S. II. Dei privilegj sopra certi mobili.	5
Sezione II. Dei privilegj sopra gli stabili.	7
Sezione III. Dei privilegj, che si estendono sopra i mobili, e sopra gli stabili.	8
Sezione IV. Come si conservino i privilegj.	ivi.
Cap. III. Delle ipoteche.	10
Sezione I. Delle ipoteche legali.	11
Sezione II. Dell' ipoteca giudiziale.	ivi.
Sezione III. Delle ipoteche convenzionali.	12
Sezione IV. Della graduazione delle ipoteche fra loro	13
Cap. IV. Della maniera, con cui deggiono essere iscritti i privilegj, e le ipoteche.	16
Cap. V. Del cancellamento, e riduzione delle iscrizioni.	18
Cap. VI. Dell' effetto de' privilegj, ed ipoteche contro terzi possessori.	20
Cap. VII. Come si estinguono i privilegj, e le ipoteche	22
Cap. VIII. Maniera di purgare la proprietà da' privilegj, ed ipoteche.	23
Cap. IX. Modo di purgare le ipoteche quando non esiste iscrizione sui beni dei mariti, e dei terzi,	26
	Cap.

<i>Cap. X. Pubblicità de' registri, e responsabilità de' conservatori.</i>	27
<i>Legge dei 28 ventoso anno 12. Titolo XIX. Delle spropriazioni forzate, e graduazioni fra creditori.</i>	29
<i>Cap. I. Della spropriazione forzata.</i>	ivi.
<i>Cap. II. Della graduazione, e distribuzione del prezzo fra creditori.</i>	31
<i>Legge dei 24. ventoso anno 12. Titolo XX. Della prescrizione.</i>	32
<i>Cap. I. Disposizioni generali.</i>	ivi.
<i>Cap. II. Del possesso.</i>	33
<i>Cap. III. Cause, che sono d'impedimento alla prescrizione.</i>	ivi.
<i>Cap. IV. Cause, che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione.</i>	34
<i>Sezione I. Delle cause, che interrompono la prescrizione.</i>	ivi.
<i>Sezione II. Delle cause, che sospendono il corso della prescrizione.</i>	36
<i>Cap. V. Del tempo necessario per prescrivere.</i>	37
<i>Sezione I. Disposizioni generali.</i>	ivi.
<i>Sezione II. Della prescrizione de' trent' anni.</i>	ivi.
<i>Sezione III. Della prescrizione di dieci, e venti anni.</i>	38
<i>Sezione IV. Di alcune particolari prescrizioni.</i>	ivi.

LEGGI TRANSITORIE.

<i>Legge relativa alle adozioni fatte avanti la pubblicazione del titolo VIII. del libro I. (dei 25. Germile anno 11.)</i>	41
<i>Legge relativa ai divorzj pronunziati, o dimandati avanti la pubblicazione del titolo VI. del libro I. (dei 26. Germile anno 11.)</i>	43
<i>Legge relativa alla maniera di regolare lo stato dei figliuoli naturali, i padri de' quali si sono resi defunti dopo la legge delli 12. brumajo anno 2, sino alla promulgazione dei titoli del Codice civile sulla paternità, e la figliazione, e sulle successioni. (delli 14. fiorile anno 11)</i>	ivi.

TAVOLA DELLE MATERIE.

Abandono. Vedi *Cessione de' beni*.

Abbreviazione. Non è permesso usarla ne' registri dello stato civile. *Art. 42.*

Abitazione. Principj sul diritto di Abitazione. *Art. 625. e segg.*

Accessione. Definizione di questo diritto. *Art. 546.* — Ciò che comprende riguardo al prodotto delle cose. 547. — Esercizio di questo diritto sopra le cose immobili. 552. — Regole per le mobili. 565. *e segg.* — L'accessione considerata come mezzo d'acquistare la proprietà. 712. V. *Suolo*.

Accettazione. Modi, co' quali una successione può venire accettata. *Art. 774.* — Autorizzazione del marito necessaria alla donna per accettare una successione. 776. — Formalità relative alle successioni devolute ai minori, ed agl' interdetti. *Ivi.* — In qual giorno comincia l'effetto dell' accettazione. 777. — Quali atti non sono considerati di accettazione d'eredità. 779. — quali dinotano accettazione. 780. — In qual caso un maggiore può impugnare l' accettazione d'una successione. 783. — Prescrizione della facoltà d' accettare. 789. — Termine accordato per deliberare. 795. — **Accettazione d' una donazione fra vivi, e suo effetto.** 932. — Condizioni richieste per la validità dell' accettazione di un maggiore, d' una donna maritata, d' un minore, d' un interdetto o sordo muto. 934. *e segg.* V. *Comunione, Rinunzia, Successione*.

Accordo. V. *Contratto*.

Accrescimento. In qual caso abbia luogo a vantaggio de' legatarij. *Art. 1044.* — La stima del valore de' mobili nel parraggio d' una successione deve esser fatta senza accrescimento. 825.

Acquisti. V. *Beni, Comunione, Regole*.

Acquisti. La donna maritata non può farne senza l' autorizzazione di suo marito. *Art. 217.* — Come un acquirente di diritti di successione può venir escluso dalla divisione d'eredità. 841.

Adi.

Adizione. Significato di questo termine unito a quello d'eredità. *Art.* 779.

Adozione. A chi è permessa questa facoltà. *Art.* 343. — Erà prima di cui non può aver luogo. 346. — Effetti dell'adozione. 347., e *segg.* Sue forme. 353., e *segg.*

Adulterio. E' causa per cui il marito può chiedere il divorzio. *Art.* 229. — Lo sposo colpevole non può maritarsi colla sua complice, e la donna adultera può essere condannata ad essere rinchiusa. 298. — Caso nel quale l'adulterio può autorizzare l'illegittimità d'un figlio. 313. V. *Concubinato, Separazione*.

Affiliazione. V. *Corporazione*.

Agenti diplomatici. Atti civili da loro ricevuti. *Art.* 48. — Sono dispensati dalla tutela. 428.

Alberi. Distanza da osservarsi per la loro piantaggione riguardo a' fondi vicini. *Art.* 671. — Quelli che si trovano in una siepe comune, sono comuni. 673.

Alienazione. V. *Tutela, Vendita*.

Alimenti. I figli, i Padri, e le Madri se li debbono reciprocamente. *Art.* 205. e *segg.* V. *Figli naturali*.

Alluvione. Sua definizione, e chi ne profitti. *Art.* 556. e *segg.* — Non ha luogo riguardo a' laghi, e stagni. 558. — Termine dentro cui un proprietario può reclamare una parte del suo campo repentinamente portato via da un fiume, o da una riviera. 559.

Alterazione. V. *Stato civile, Registro*.

Ambasciatori. V. *Agenti diplomatici*.

Amici. Loro assistenza per un divorzio. *Art.* 286. — In un consiglio di famiglia. 409. 412.

Amministrazione. Può esser nominato un amministratore provvisorio ad un interdetto. *Art.* 497. — Modo, con cui devono esser amministrati i beni da un erede beneficiario. 803., e *segg.*

Animali. Quando sono considerati mobili od immobili. *Art.* 522. — Diritto d'accessione sopra l'aumento degli animali. 547.

Anticresi. Quale specie di siccità significa questo nome. *Art.* 2072. — L'anticresi non si stabilisce che con scrittura. 2085. — Facoltà che il creditore acquista con questo contratto. *Ivi.* — Sue obbligazioni. 2086.

Apprendistaggio. Le sue spese non sono soggette a rapporto nelle successioni. *Art.* 852. — Prescrizione contro i maestri per il prezzo loro convenuto. 2272.

Architetto. Termine dentro il quale gli Architetti, od impresari di fabbriche sono dispensati dal garantire le grandi opere fatte colla loro direzione. *Art.* 2270.

Arretrari. In qual tempo si prescrivano gli arretrati delle rendite delle pensioni alimentari, delle pigioni, fitti, ed interessi di somme prestate. *Art.* 2277.

Ascendente. Come si dividono le successioni spettanti agli ascendenti. *Art.* 733. — Ordine di queste successioni. 746., e segg.

Affenza. In qual maniera viene provveduto all'amministrazione de' beni delle persone presunte assenti. *Art.* 112. — Procedura, e giudizio sulla dichiarazione d'assenza. 115. — Effetti dell'assenza relativamente ai beni che l'assente possedeva nel giorno in cui è sparito. 120. — relativamente ai diritti accidentali che possono competere all'assente. 135. — relativamente al matrimonio. 129. — Cura de' figli del Padre assente. 141.

Atti di rispetto. Quali, in mancanza del consenso del Padre e della Madre, debbano usarsi prima del matrimonio dei maggiori. *Art.* 151., e segg.

Atto. Sole espressioni che ponno contenere gli atti dello Stato civile. *Art.* 34. 35. — Da chi devono essere sottoscritti. 39. — Loro iscrizione sopra i registri. 40. — Ciò che ne forma l'autenticità. 1317. — qual fede si debba prestare agli atti autentici, o sotto firma privata. 1323. — Necessità di più originali per la validità degli atti sotto firma privata, che contengono delle convenzioni sinallagmatiche. 1325. — Registri di questi atti. 1328. — Atti di ricognizione, o di conferma. 1337. V. *Decessi, Divorzio, Stato civile, Matrimonio, Nascita, Registro*.

Atto di notorietà. Formalità per supplire con quest'atto a quello di nascita, in caso di matrimonio. *Art.* 70., e segg.

Avo. V. *Ascendente*.

Azione. Obbligazioni per le quali lo straniero non residente in Francia può essere citato dinanzi li tribunali francesi. *Art.* 14. — Lo stesso è d'un Francese che ha

contratto degli obblighi in paese straniero. 15. —
L'assistenza d'un curatore è necessaria ad un minore
emancipato per intentare un'azione di beni immobili,
o difenderla. 482. — In qual caso le azioni sieno mo-
bili. 529. V. *Tutela*.

B

Bagni. Quali sono considerati mobili. *Art.* 531.

Barche. Sono considerate mobili. *Art.* 531.

Battelli. Sono considerati mobili. *Art.* 531.

Benefizio dell' Inventario. Maniera d' accettare una succe-
sione. *Art.* 774. — Caso in cui deve usarla. 782.
— Dichiarazione da farsi. 793. — Circostanze per la
decadenza del beneficio dell' inventario. 801. — Cau-
zione da darsi pel valore de' mobili, o per la porzio-
ne del prezzo degl' immobili non assegnata ai credito-
ri ipotecarij. 807.

Beni. Loro distinzione in mobili, ed immobili. *Art.* 516.
— Ciò che s' intende per *beni mobili*. 535. — Am-
ministrazione de' beni che appartengono a particolari.
537. — A chi appartengono i beni vacanti, e senza
Padrone. 539. e *segg.* — Beni comunali. 542. — Di-
ritti su i beni. 543. — Diverse maniere di acquistare e
trasmettere i beni. 711. e *segg.* — In qual maniera si
può disporre de' beni a titolo gratuito. 893. — Fino
a qual' età il Padre, o la Madre conservino il godi-
mento de' beni de' loro figli. 384. V. *Cessioni de' beni*,
Proprietà.

Beni Parafernali. Quali beni vengono così chiamati. *Art.*
1574. — Loro amministrazione. 1576.

Bisavolo. V. *Ascendente*.

Boschi. Quando i tagli de' Boschi divengano mobili. *Art.*
521. — Regole da osservarsi per l' usufrutto de' Bo-
schi. 590.

C

Caccia. V. *Pesca*.

Caducità. De' testamenti. *Art.* 1039. e *segg.* — delle do-
nazioni in favore di matrimonio. 1088. e *segg.*

Cam-

- Cambio.** L'alienazione per cambio che fa il testatore d'una cosa legata porta la revocazione del legato. *Art.* 1038.
— Definizione del contratto di cambio. 1702. — come si faccia 1703. — *V. Rescissione.*
- Caparra.** Condizioni sotto le quali si può dispensarsi da una promessa di vendita fatta con caparra. *Art.* 1590.
- Cattura.** Quando ha luogo nelle materie civili. *Art.* 2059.; e segg. — E' proibito fuori di que' casi ordinarla in giudizio, o stipularla in atti. 2063. — Non può aver luogo che per una sentenza. 2067.
- Cauzione.** Quella d'un Forestiere che fa una dimanda dinanzi un tribunale. *Art.* 16. — Deve darla chi si mette al possesso de' beni di un assente. 120. — l'usufruttuario. 601. — Il Consorte superstite ec. 771. *V. Sicurezza.*
- Celebrazione.** Pubblicità richiesta in quella del matrimonio. *Art.* 165. — Trascrizione di quest'atto, se fosse nato in paese straniero. 170. — Presentazione di quest'atto per reclamare il titolo di sposo. 194.
- Celibato.** *V. Adozione.*
- Cessione de' Beni.** Quando ha luogo per conto d'un debitore. *Art.* 1263. — Volontaria, o giudiziaria. 1266. — Effetto di queste cessioni. 1267.; e segg. *V. Creditori.*
- Chirurghi.** *V. Medici, Officiali di Sanità.*
- Citazione.** Interrompe la prescrizione. *Art.* 2246.
- Cittadino.** Come s'acquista, e si ritiene questa qualità. *Art.* 7.
- Clausula penale.** In che consista, suo effetto riguardo alle obbligazioni. *Art.* 1226.
- Collaterali.** Come si dividono le successioni a loro spettanti. *Art.* 733.
- Commercio.** Lo stabilimento di commercio in paese estero non può far perdere la qualità di Francese. *Art.* 17. — Caso in cui una moglie è considerata mercantessa pubblica, e può fare obbligazioni senza l'autorizzazione del marito. 220. — Il minore emancipato è considerato maggiore per fatti di commercio. 487. *V. Interessi.*
- Commissarij del Governo presso i tribunali di prima istanza.** Loro funzioni relativamente allo Stato civile. *Art.* 53. 72. 99. — relativamente al matrimonio. 184.; e segg.

— agli assenti, 114., e segg. — al divorzio. 235., e segg. — all'adozione. 354. — alla detenzione de' figli. 382. — all'autorizzazione di un tutore, o per li minori emancipati. 458. 483. — a l'interdizione. 491., e segg. — alle successioni vacanti. 812. — alla donazione fra vivi, o testamentaria. 1057.

Commissarij del Governo presso i tribunali d'appello. Conclusione che danno sopra la sentenza relativa al divorzio. Art. 292.

Comodato. Così è chiamato l'imprestito ad uso. Art. 1875. V. *imprestito.*

Compensa. Fra quali persone, ed in qual modo si faccia. Art. 1289. — Non può pregiudicare ai diritti di un terzo. 1298.

Comunione. Qual facoltà ella dà ad uno sposo riguardo a' beni dell'altro sposo in caso d'assenza, o di decesso presunto. Art. 124. — La Moglie mercantessa pubblica obbliga il marito relativamente al suo commercio, se v'è comunione fra loro. 220. — Ciò che costituisce la comunione legale. 1400. — Di che viene composto l'attivo della comunione. 1401. — Passivo della comunione, e ragioni che ne risultano contro. 1409. — Amministrazione della comunione ed effetto degli atti dell'uno, o l'altro sposo relativamente alla Società conjugale. 1421. — Scioglimento della comunione, e conseguenze. 1441. — Accettazione, e rinunzia che ne può venir fatta. 1453. — Divisione dell'attivo della comunione. 1468. — Contribuzione al pagamento de' debiti della comunione. 1482. — Rinunzia alla comunione, e suoi effetti. 1492. — Disposizioni relative alla comunione legale, quando vi sono de' figlj del matrimonio precedente. 1496. — Comunione convenzionale, e convenzioni che ponno modificare, o escludere la comunione legale. 1497. — Comunione ridotta agli acquisti. 1498. — Clausola ch' esclude dalla comunione tutti li mobili, od una parte. 1500. — Clausola d'investimento di stabili in mobili. 1505. — Separazione de' debiti. 1510. — Facoltà di ripigliare quanto s'è portato. 1514. — Clausole per le quali vengono assegnate agli sposi parti disuguali. 1520. — Comunione a titolo universale. 1526.

— Clau-

— Clausola di matrimonio senza comunione. 1530. —
 Clausola di separazione di beni. 1536. V. *Affenza*,
Beni.

Concepimento. Quello d'una donna maritata avanti l'età richiesta non impedisce l'unione. *Art.* 185. — Il fanciullo concepito pendente il matrimonio ha per Padre il Marito. 312. — Quello che non è stato concepito al momento dell'apertura della successione non può succedere. 725. — Basta esser concepito al tempo della donazione per esser capace di riceverla fra vivi. 906.

Concubinato. In qual caso può autorizzare la Moglie a dimandare il divorzio. *Art.* 230.

Condanna. Quali portano la morte civile. *Art.* 22. — Effetti delle condanne in contumacia. 27. — Dissoluzione di matrimonio per una condanna che porta la morte civile. 227. — La condanna d'uno degli sposi ad una pena infamante, è per l'altro una causa di divorzio. 232. — Maniera di far il divorzio in questo caso. 261. — Condanne che rendono inabile alcuno alla funzione di tutore. 443. V. *Contumacia*, *Diritti*, *Morte civile*.

Condizioni. Si considerano come non scritte quelle che sono impossibili, o contrarie alle leggi ed ai costumi. *Art.* 900. 1172. — Effetto delle condizioni che dipendono da un avvenimento incerto. 1040. — Quali sono richieste per la validità d'una convenzione. 1108. — Clausole che tendono un'obbligazione condizionata. 1168. — Distinzione delle condizioni. 1169., e segg. — Quando la condizione venga considerata adempita. 1177. — Condizione sospensiva. 1181. — Condizione resolutoria. 1183. V. *Termine*.

Confine de' fondi. Come si pratica fra i vicini. *Art.* 646.

Confisca. V. *Diseredità*.

Confusione. Quando la confusione de' diritti abbia luogo, e chi ne profitti. *Art.* 1300., e segg.

Congedo. Termine per congedi nel caso di locazione fatta senza scrittura. *Art.* 1736. — Non ve n'è bisogno allo spirare d'una locazione fatta per iscritto. 1787.

Consenso. E' necessario nel matrimonio per parte de' contraenti. *Art.* 146. — e di quello de' parenti fino alla maggioranza. 148. — Condizioni che rendono il consen-

fo reciproco e perseverante degli sposi una causa perentoria di divorzio. 233. — Procedura per farlo pronunziare. 279. — Il consenso delle parti rende perfetta una donazione accettata. 288. — E' una delle condizioni richieste per la validità d'una convenzione. 1108.

Conservatore delle ipoteche. Sue funzioni, *Art.* 2170. — Sua responsabilità, e pubblicità de' suoi registri. 2196.

Configlio di famiglia. Sua convocazione per deliberare se una madre che si marita abbia a continuare nella tutela. *Art.* 395. — Deliberazioni che deve prendere per disporre delle rendite, delle vendite, delle successioni, donazioni ec. 454., e segg. V. *Tutela.*

Configlio giudiziario. Qual venga nominato a' prodighi, *Art.* 510. V. *Interdizione.*

Conto. Resa di conto di tutela. *Art.* 469., 480. — Qual conto debba rendere un erede beneficiario. 803. — Quale un curatore d'una successione vacante. 813. V. *Spese, Divisione.*

Contratto. Sua Definizione. *Art.* 1101. — Distinzione de' contratti. 1102., e segg. — Contratti di beneficenza, ed a titolo oneroso. 1105., e segg. — Quali persone sono incapaci di far contratti. 1124. — Oggetto, e materia de' contratti. 1126.

Contratto di matrimonio. Donazioni che ponno farsi per questo contratto. *Art.* 1081. — loro irrevocabilità. 1083. — La mancanza d' accettazione non le rende nulle. 1087. — loro caducità se non segue il matrimonio. 1088. — loro riducibilità. 1090. — Revocabilità delle donazioni fatte fra sposi. 1096. — Le donazioni indirette non sono permesse. 1099. — Le convenzioni matrimoniali stipulate prima del matrimonio non ponno esser cambiate dopo la sua celebrazione. 1395. V. *Comunione.*

Contratti di sorte. Loro definizione, e divisione. *Art.* 1964.

Controlettere. Con chi hanno il loro effetto. *Art.* 1321., 1397.

Contumacia. La condanna in contumacia fa incorrere nella morte civile. *Art.* 28. Qual effetto produce la presentazione volontaria di un accusato fra cinqu' anni. 29.

— Et.

— Effetti della morte d'un condannato in contumacia. 31. V. *Preferizione*.

Convenzione. Un particolare non può fare una convenzione contraria all'ordine pubblico. *Art.* 6. — Condizioni per la validità d'una convenzione. 1108. — Convenzioni per fallo, per violenza, per inganno. 1117.

Corporazione. L'affiliazione ad una corporazione straniera che richiede distinzioni di nascita fa perdere la qualità di Cittadino. *Art.* 17.

Cose. Principj sul diritto d'accessione relativamente a cose immobili. *Art.* 552. — a cose mobili. 565. — Quelle d'uso comune. 714. — Senza Padrone. 717.

Creditori. Hanno facoltà di chiedere un consiglio di famiglia per la nomina di un tutore. *Art.* 406. — Ponno farsi autorizzare per accettare un'eredità rinunziata dal loro debitore. 788. — Ciò che si richiede per l'apposizione de' sigilli. 819. — Ponno intervenire ad una divisione. 882. — I legati fatti ad un creditore non ponno essere calcolati in compenso del suo avere. 1023. — Cessione, o giro di un credito. 1689. e segg.

Cristalli. Quando sono considerati immobili. *Art.* 526.

Curatore. Non può opporsi al matrimonio del suo pupillo, se non con l'autorizzazione del consiglio di famiglia. *Art.* 175. — Curatore ad una successione vacante. 813. — Curatore al ventre in qual caso può essere nominato. 393.

D

Danni ed interessi. Ne sono tenute le persone colpevoli d'alterazione ne' registri dello stato civile. *Art.* 52. — l'ufficiale civile che celebra un matrimonio senza averne levate le opposizioni. 68. — que' che si oppongono ad un matrimonio nel caso di ritiro dall'opposizione. 179. — Il tutore surrogato che trascura la nomina di un tutore. 424. — il tutore che è convinto di mala amministrazione. 450. — Danni, ed interessi che risultano dall'inesecuzione d'un obbligo. 1147.

Data. Negli atti civili le date non devono essere segnate con cifre. *Art.* 42.

Debiti. Come gli usufruttuarij particolari, universali o ad

titolo universale sieno tenuti al pagamento de' debiti. *Art.* 612. — Fino a qual concorso ne sia tenuto un erede beneficiario. 802. — Con qual riparto i coeredi contribuiscano fra loro al pagamento de' debiti; e pesi della successione. 870. 875., e *segg.* — come un legatario universale è tenuto a pagare i debiti della successione. 1009. 1012. 1024. V. *Comunione.*

Decessi. Da chi devono essere estesi gli atti di decesso, e cosa debbono contenere. *Art.* 78. — Avviso da darsi in caso di decesso. 80. 84. 86.

Delitti. Quali danno luogo alla revocazione della donazione tra vivi. *Art.* 955. — Riparazione de' delitti, o quasi delitti. 1382. — chi n'è responsabile. 1384.

Denaro. Come se ne renda conto in una successione. *Art.* 869.

Deposito. Regole su i depositi in caso d'incendio, rovina, tumulto, o naufragio. *Art.* 1348. — Sua definizione, e distinzione. 1915., e *segg.* — Natura ed essenza del contratto di deposito. 1917. — Deposito volontario. 1921. — Obblighi del depositario. 1937. — della persona, a favore della quale fu fatto il deposito 1947. — Deposito necessario. 1949. 2060.

Deterioramenti. Obbligo del donatario riguardo la cosa donata. *Art.* 863. — L'affittajuolo è responsabile per il tempo della locazione. 1782.

Devoluzione. Solo caso, in cui si fa una devoluzione di successione da una linea all'altra. *Art.* 733.

Diritti. Godimento de' diritti civili. *Art.* 7., e *segg.* — Privazione. 17. 18. — Diritti eventuali non si ponno alienare. 791. V. *Successione.*

Discendenti. Ordine delle successioni a loro spettanti. *Art.* 745.

Diseredità. Titolo per cui li beni acquistati da un condannato ad una pena che porta la morte civile, appartengono alla nazione. *Art.* 33.

Dismissione. Come si faccia la dismissione per ipoteca. *Art.* 2172.

Dispense. Quali il governo può accordare per contrarre matrimonio prima dell'età richiesta. *Art.* 145. — per una seconda pubblicazione. 169. — Cause che dispensano dalla tutela. 427.

Disponibilità. Per poter disporre de' suoi beni conviene essere sano di spirito. *Art.* 901. — Il minore non può disporre prima dell'età d'anni sedici. 903. — Disposizioni remuneratorie eccettuate dalla proibizione di donare a' medici durante la malattia ec. 909. — Formalità per le disposizioni a favore d'ospitali, e di poveri. 910. — Nullità delle disposizioni a favore di chi n'è incapace. 911. — Una porzione di beni è disponibile a titolo di liberalità. 913.

Distanza. Distanze richieste per alcune costruzioni. *Art.* 674. V. *Proprietà, Suolo.*

Divisibilità. Della divisibilità, o indivisibilità delle obbligazioni. *Art.* 1217. — Effetti dell'obbligazione divisibile. 1220. — dell'obbligazione indivisibile. 1222.

Divisione. Rappresentazione degli assenti. *Art.* 113. — La divisione si può sempre chiedere. 815. — L'azione di divisione riguardo a' coeredi minori, od interdetti può esercitarsi dai loro tutori. 817. — Dinanzi qual tribunale si porta l'azione di divisione. 822.

Divorzio. Cause per le quali può dimandarsi. *Art.* 229., e segg. — Forma di divorzio per causa determinata. 234. — Termine dentro il quale lo sposo che ha ottenuto sentenza di divorzio è obbligato di farlo pronunziare per mezzo dell'ufficiale dello stato civile. 264. — Misure provvisorie alle quali può dar luogo la domanda di divorzio per causa determinata. 267. — Forma di divorzio per consenso reciproco. 276. — Effetti del divorzio. 295. — Termine dentro il quale la separazione di corpo può convertirsi in divorzio. 310.

Domestici. Domicilio de' maggiori. *Art.* 109. — I legati fatti a' domestici non sono considerati in pagamento de' loro salarij. 1023. — Locazione de' domestici. 1780.

Domicilio. Suo stabilimento riguardo l'esercizio de' diritti civili. *Art.* 102. — Come si faccia il cambiamento di domicilio. 103. — Dichiarazione da farsi alla Municipalità. 104. — Domicilio della donna maritata, del minore non emancipato, e del maggiore interdetto. 108. — da' maggiori che lavorano presso altri. 109. — Elezione del domicilio per l'esecuzione degli atti. 111. V. *SucceSSIONE.*

Dominj. Quali beni vengano considerati di dominio pubblico. *Art.* 533., e *segg.*

Donazione. Avvertenze di un tutore per l'accettazione d'una donazione fatta ad un minore. *Art.* 463. — Donazione fra vivi. 894. 895. — Di qual porzione di beni si può disporre per donazione, 913. — Riduzione delle donazioni. 920. — Forma delle donazioni fra vivi. 931. — Ciò ch'è necessario per la validità d'una donazione di mobili. 948. — Usufrutto de' mobili. 949. — Stipulazione d'un diritto pel ritorno de' beni donati. 951. — Caso di revocabilità d'una donazione fra vivi. 953., e *segg.* — quale prescrizione può venire opposta alla revocazione per sopravvenienza d'un figlio. 966. — Regole per le donazioni per contratto di matrimonio. 1082. 1091.

Dote. Quella d'un figlio d'un interdetto è regolata dal consiglio di famiglia. *Art.* 511. — Principj sulla costituzione della dote. 1542., e *segg.* — Diritti del marito sopra i fondi dotali. 1549. — Inalienabilità de' fondi dotali. 1554. — Restituzione della dote. 1564. *V. Beni Parafernali*,

E

Educazione. Quando il marito è sparito, la moglie esercita i suoi diritti sopra i figli minori. *Art.* 141. — Cura de' figli de' divorziati. 302.

Effigie. Effetto delle condanne eseguite per mezzo dell'effigie, *Art.* 27.

Emancipazione. Il minore viene emancipato per matrimonio. *Art.* 477. — Età in cui il minore può essere emancipato. 477. — Intervento del consiglio di famiglia per l'emancipazione d'un minore rimasto senza Padre, e Madre. 478. — Caso in cui il minore viene privato del beneficio dell'emancipazione. 485., 486. — Il minore emancipato che fa un commercio è considerato maggiore. 487.

Emende. Quali abbiano luogo in caso di contravvenzione alle disposizioni prescritte relativamente agli atti dello stato civile. *Art.* 50. — contro i conservatori delle ipoteche. 2202., e *segg.*

Eredi. Quelli d'un assente possono in virtù d'una sentenza farsi porre in possesso provvisorio de'suoi beni. *Art.* 120. — Gli eredi legittimi entrano di pien diritto in possesso della successione d'un defunto. 724. — I figli naturali sono esclusi dall'eredità. 756. — V. *Benefizio dell' Inventario, Successione*.

Errore. Quando sia causa di nullità d'un contratto. *Art.* 1110.

Errori. Di quali l'erede beneficiario è responsabile. *Art.* 804.

Esecutori testamentarij. Il testatore può nominarne uno, o più. *Art.* 1025. — Chi è escluso da questa funzione. 1028. — Senza il consenso del marito, o autorizzazione giudiziaria una donna maritata non può accettare l'esecuzione testamentaria. 1029. — Obblighi degli esecutori testamentarij. 1031. — A carico di chi sono le spese dell'esecuzione. 1034.

Età. V. *Adozione, Dispensa, Stato civile, Matrimonio*.

F

Fidecomisso. V. *Sostituzioni*.

Figliazione. Come si provi quella de' figli legittimi. *Art.* 319. V. *Figli naturali, Stato, Paternità*.

Figli. Atti di nascita. *Art.* 57. — Loro obblighi. 203., e segg. — Rispetto che devono a' loro genitori. 371. V. *Absenza, Adozione, Beni, Prigione, Tutela, Paternità*.

Figli d'adulterio. La legge non accorda che i soli alimenti a' figli d'adulterio, o d'incesto. *Art.* 762.

Figli naturali. Come possono essere legittimati. *Art.* 331. — Come ne sia permessa la ricognizione. 334. — Quando sia vietata. 335. — loro diritti. 756. — Successione d'un naturale morto senza posterità. 765.

Figli ritrovati. Obbligo di chi ritrova un figlio nato di fresco. *Art.* 58.

Fondi. Li fondi di terra sono immobili. *Art.* 518. — anche le cose destinate per il loro servizio, e coltura. 524.

Forastiere. Di quali dritti civili egli goda. *Art.* 11. — Una Forestiera che sposa un francese segue la condizione del

ma-

- marito. 19. — Maniera di succedere. 726. — e di disporre a favore d'un forestiere. 912. V. *Azione*.
- Fosse*. Quali sono comuni. *Art.* 666. — non comuni. 667. 668. — Le comuni devono cadere a spese comuni. 669.
- Fratello*. E' proibito il matrimonio tra fratelli, e sorelle. *Art.* 162. — In qual caso possono reciprocamente far opposizione al loro matrimonio. 174. — Qual grado formino. 733. — Divisione dell'eredità tra fratelli e sorelle di differenti linee. 752. — Disposizioni permesse in favore de' figlj de' fratelli, e sorelle del testatore. 1049.
- Frode*. L'accettazione d'una successione per parte d'un maggiore può essere impugnata, allorchè è nata in conseguenza di frode praticata contro di lui. *Art.* 783. — Dà luogo alla rescissione in materia di divisione. 887. — quando è causa di nullità d'una convenzione. 1116.
- Frutti*. Quando sono mobili, od immobili. *Art.* 520. — Diritto di accessione sopra i frutti della terra, ed i frutti civili. 547. — Definizione de' frutti. 583.
- Funzionarj pubblici*. Fissazione del loro domicilio. *Art.* 106. Quali sono dispensati dalla tutela. 427.

G

- G***Encalogia*. Modo di stabilirla riguardo le successioni. *Art.* 735. e segg.
- Generi, e Nuore*. Quando devono gli alimenti al suocero, ed alla suocera. *Art.* 206.
- Giudice*. E' proibito a' giudici di pronunciare per via di disposizione generale, e regolamentario. *Art.* 5.
- Giucoco*. Non v'è azione per un debito di giucoco, e pel pagamento d'una scommessa. *Art.* 1965. — Eccezione per i giuochi d'esercizio. 1966.
- Giuramento*. Effetti del giuramento decisorio. *Art.* 1361. — d'ufficio. 1366. — Può esser differito in caso di prescrizione, 2275.
- Grado*. Ogni generazione forma un grado. *Art.* 755. — Li parenti oltre il duodecimo grado non ponno succedere. 755.

Grani . Quando sono considerati mobili . *Art.* 520.

Gravidanza . Termine della sua più lunga , o più corta durata . *Art.* 312. — La conoscenza avutane dallo sposo avanti il matrimonio non può autorizzarlo a rifiutare il figlio . 314.

I

Imbecillità . V. *Interdizione* .

Immobili . Di tre maniere . *Art.* 517. — Cose considerate come immobili per il suo oggetto . 524. — Formalità per la vendita degl' immobili d' una successione d' un erede beneficiario . 805.

Impotenza . L' impotenza naturale non può venire allegata da un marito per non riconoscere un figlio . *Art.* 313.

Imprestito . E' di due sorta . *Art.* 1874. — Ad uso . 1875. — Obblighi del comodatario . 1880. — del comodante . 1888. — Natura dell' prestito di consumazione . 1892. — Obbligo di chi fa l' prestito . 1898. — Imprestito ad interesse . 1905. — a rischio . 1964.

Incapacità . Incapacità ad una successione . *Art.* 725. V. *Contratto* , *Tutela* .

Incendio . Responsabilità de' locatarj . *Art.* 1733.

Incorporazione . Maniera d' acquistare la proprietà d' un bene . *Art.* 712.

Indennizamento . Quando il pupillo può ripeterlo dal suo tutore officioso , ed il minore dal suo tutore . *Art.* 369. 421. — Indennizamenti dovuti in caso d' espulsione d' un locatario . 1744. e segg.

Indivisibilità . Effetti dell' obbligazione indivisibile . *Art.* 1222. — Niuno può venir costretto a rimaner indiviso . 815. 888.

Industria . Li genitori non godono il prodotto dell' industria de' figli minori . *Art.* 387.

Ingratitudine . Causa di rievocare una donazione fra vivi . *Art.* 955. — Eccezione di quella fatta in favore del matrimonio . 949.

Insolubilità . Effetti dell' insolubilità d' un coerede , o d' un successore a titolo universale . *Art.* 876. 885.

Interdizione . Formalità per l' interdizione de' maggiori in

caso d' imbecillità , di pazzia , o di furore . *Art.* 489. e segg. — nomina d' un consiglio . 499. — Quando possono essere annullati gli atti anteriori all' interdizione . 503. — Nomina d' un tutore , e d' un surrogato . 505. — Amministrazione delle rendite d' un interdetto . 510. — Cessazione dell' interdizione . 512.

Interessi . Le azioni o interessi di finanza o commercio sono considerati mobili fino a che dura la società . *Art.* 529.

Inventario . A quale un tutore debba far procedere . *Art.* 451. — Termine accordato per farlo . 795. V. *Beneficio dell' inventario* , *Spese* .

Ipoteca . Trascrizione degli atti che contengono la donazione , e l' accettazione de' beni suscettibili d' ipoteca . *Art.* 939. — In che consista questo diritto sopra gl' immobili . 2114. — Ipoteca legale . 2112. — giudiziaria . 2123. — convenzionale . 2124. — Iscrizione de' privilegi ed ipoteche . 2146. 2198. V. *Conservatore delle ipoteche* .

Iscrizione . Quella sopra beni affetti a privilegio . *Art.* 1069. — Iscrizioni di privilegi , ed ipoteche . 2146. — Termine dentro il quale le iscrizioni conservano il privilegio , e l' ipoteca . 2154. — A carico di chi sono le spese dell' iscrizione . 2155.

L

Legati . Legato universale . *Art.* 1003. — Quando il legatario universale è obbligato a chiedere la rimessione de' beni . 1004. — Quando n' entra di pien diritto in possesso . 1006. — suo obbligo riguardo a debiti della successione . 1009. — Legato universale , o particolare . 1010. — Caducità d' un legato . 1042. — Accrescimento a profitto de' legatarij . 1044.

Legge . Quando le leggi divengono operative . *Art.* 1. — Non hanno effetto retroattivo . 2. — Leggi alle quali non si può derogare con delle convenzioni particolari . 6.

Legittimazione . V. *Figli naturali* .

Libri . Qual prova facciano quelli de' Mercadanti . *Art.* 1336.

Linee . Ordine di successione riguardo le linee . *Art.* 733.

— Linea diretta, o collaterale, e distinzione della prima. 736. — Calcolo de' gradi in linea diretta, e collaterale. 737. 738.

Locatario. Facoltà di sublocare. *Art.* 1717. — suoi obblighi. 1728. V. *Indennizamento*.

Locazione. Differenti sorta di locazioni. *Art.* 1711. — Regole comuni alle locazioni di case, e dei beni campestri. 1714., e *segg.* — Regole particolari per locazioni di case. 1752., e *segg.* — Durata presunta delle locazioni di mobili, od appartamenti ammobigliati. 1757. e *segg.* — Regole generali per le locazioni di beni campestri. 1763., e *segg.* V. *Congedo*, *Incendio*, *Indennizamento*, *Locatario*, *Riparazioni*.

Locazione, o Società di Animali. Regole generali. *Art.* 1804., e *segg.* — Quando gli animali sono considerati mobili. 522. — Varie sorta di locazioni. 1800. — Regole per la locazione semplice. 1804. — Locazione degli animali a metà. 1818. — a favore dell'affittajuolo. 1822. — al massaro. 1817. — Del contratto impropriamente detto locazione di bestiami. 1831.

M

Maggiorità. A qual anno è fissata. *Art.* 488.

Mandato. Sua natura, e sua forma. *Art.* 1984. — Obblighi del mandatario. 1991. — del mandante. 1998. — Differenti modi con cui finisce il mandato. 2003.

Materiali. Prima d'essere adoperati sono mobili. *Art.* 532.

Maternità. La ricerca di Maternità è ammessa. *Art.* 341.

Matrimonio. Formalità precedenti la sua celebrazione. *Art.*

63. — quando possono essere rinnovate. 65. — Con-

senso de' parenti. 73. — Luogo e giorno della cele-

brazione, e dichiarazione delle parti. 74. 75. — Di-

chiarazioni da farsi nell'atto del matrimonio. 76. —

Matrimonio de' militari in paese estero. 94. — Quali-

tà e condizioni richieste per contrarre matrimonio.

144. — Formalità riguardo a' figli naturali. 159. —

Gradi di parentela che impediscono il matrimonio. 161.

— Formalità della celebrazione del matrimonio. 165.

— Impedimenti. 172. — Domande di nullità. 180. —

Obblighi. 208. — Diritti, e doveri rispettivi de' spo-

si.

fi. 212. — Scioglimento . 227. — Termine dentro il quale la donna può incontrare un secondo matrimonio . 228.

Medici . Prescrizioni delle loro azioni , e di quelle de' Chirurghi , de' Speciali per le loro visite , operazioni , e medicamenti . *Art.* 2272. V. *Officiali di Sanità* .

Mercante . In qual caso una donna è considerata mercantessa pubblica . *Art.* 220. V. *Libri , Prescrizione , Registri* .

Migliorazioni . V. *Spese* .

Minorità . Fino a qual'età essa duri . *Art.* 388. V. *Eman- cipazione , Tutela* .

Mobili . In due modi si stabiliscono i beni mobili . *Art.* 527. 533., e segg.

Molini . Quando sono immobili . *Art.* 519. — quando mobili . 531.

Morte . Apertura delle successioni per morte naturale , o civile . *Art.* 718. V. *Decessi* .

Morte civile . Condanne che portano la morte civile . *Art.* 22. — suo effetto sopra il condannato . 25.

N

N*ascita* . Dichiarazioni . *Art.* 55. — da chi devono esser fatte . 56. — Cosa debbono contenere . 57. — Formalità in caso di nascita in un viaggio di mare . 59. — Nascite ritardate . 314. 315.

Nomi . Li nomi , e prenomi devono esser dichiarati negli atti dello stato civile . *Art.* 34. 57. 63. 71., e segg.

Novazione . In quante maniere si faccia . *Art.* 1271. — Fra quali persone può aver luogo . 1272. — Suoi effetti . 1281.

O

O*bligazioni* . Quali sono considerate mobili . *Art.* 529. — considerate come mezzi d'acquistare la proprietà de' beni . 711. — Obbligazioni condizionali . 1168. — a termine . 1185. — alternative . 1189. — solidarie . 1197. — divisibili , ed indivisibili . 1217. — con clausole

- sole penali. 1226. — Prova. 1315. — A quali sia tenuto l'usufruttuario. 600.
- Offerte reali*. In qual caso assolvino il debitore. *Art.* 1257. — Condizioni richieste per la loro validità. 1258., 1259.
- Ufficiali dello Stato civile*. Loro funzioni. *Art.* 33. — nelle pubblicazioni di un matrimonio. 63. — nelle vendite de' beni de' minori. 459.
- Ufficiali di Sanità*. Dichiarazioni di nascita che sono obbligati a fare. *Art.* 56. — Processo verbale sopra un cadavere trovato con indizj di morte violenta. 81. — Non pouno profittare delle disposizioni fatte durante una malattia. 999. — Eccezione. *Ivi*. — Gli uffiziali di Sanità d'armata possono ricevere li testamenti d'un militare. 982.
- Olografo*. Formalità necessarie per un testamento Olografo. *Art.* 970.
- Opposizione*. Atti d'opposizione al matrimonio. *Art.* 66. — ne sospendono la celebrazione. 68. — Chi ha diritto di far queste opposizioni. 176.
- Ospitali*. Registri che devono tenere. *Art.* 80. 97.

P

- P** *Pagamento*. Principj generali. *Art.* 1235. — Pagamento con surrogazione. 1249. — Prove di pagamento. 1315. — Offerte di pagamento. 1259.
- Parentela*. Diritti che esercitano nelle successioni i parenti germani, uterini, o consanguinei. *Art.* 735. — Come si stabilisce la prossimità della parentela. 735. — V. *Grado, Matrimonio, Successione*.
- Parto*. Dichiarazioni da farsi dalle persone che avranno assistito ad un parto. *Art.* 56.
- Passaggio*. Quando il proprietario d'un fondo può reclamarlo su quello d'un vicino. *Art.* 682. — Dove deve esser preso. 683.
- Paternità*. Il marito è considerato Padre del figlio concepito in tempo di matrimonio. *Art.* 312. — La ricerca di paternità non è permessa. 340. — V. *Figli, Impotenza*.
- Patrimonio*. Li creditori possono chiedere che il patrimo-

nio del defunto sia separato da quello dell'erede. *Art.* 878. — Prescrizione di questo diritto per novazione. 879.

Pazzia. E' un impedimento al matrimonio. *Art.* 174. V. *Interdizione*.

Pegno. Cosa sia. *Art.* 2072. — Qual diritto conferisca ad un creditore, e quando ciò abbia luogo. 2073. 2074.

Pensione alimentare. Il marito è obbligato pagarla alla donna che chiede divorzio. *Art.* 259. — Obbligo reciproco nel caso d'un divorzio pronunziato. 301.

Pergolo. V. *Sporto*.

Pesca. La Caccia, e la Pesca sono regolate con leggi particolari. *Art.* 715.

Possesso. Quando il semplice possessore che riceve i frutti è riputato di buona fede. *Art.* 550. — Definizione del possesso. 2228. 2230. 2232.

Potestà paterna. Diritti su i figli. *Art.* 371. 376.

Prescrizione. E' mezzo per acquistare la proprietà de' beni. *Art.* 712. — Principj generali sulla prescrizione. 2229. — Cause che impediscono la prescrizione. 2236. — che la sospendono. 2251. — Termini delle prescrizioni. 2260. — modo di computarle. 2261. — Prescrizione di trent'anni. 2262. — di dieci, e vent'anni. 2265. — di minor tempo. 2271., e segg.

Presunzione. Definizioni generali. *Art.* 1349. — Presunzioni stabilite dalla legge. 1350. — non stabilite. 1353.

Prigione. Quando il Padre potrà far tenere prigione i suoi figli. *Art.* 376. — In qual modo potrà farlo la madre. 378. — Ricorso de' figli al tribunale. 382.

Primogenitura. I figli succedono senza primogenitura. *Art.* 745.

Privilegj. In che consista questo diritto d'un creditore. *Art.* 2095. — Come si pagano i creditori privilegiati. 2097. — Privilegj su' i mobili, e sugl' immobili. 2100. 2103. — sopra gli uni, e gli altri. 2104. — Loro estinzione. 2180.

Procuratori. Possono far opposizione ad un matrimonio. *Art.* 66. — impugnare un matrimonio nato in assenza d'un consorte. 139. — patrocinare un divorzio. 243. — rappresentare un membro del consiglio di famiglia. 412. — accettare una donazione. 933.

Proprietà. Definizione di questo diritto. *Art.* 544. — Diritti accessorj alla proprietà. 546. — Principj relativi alla proprietà del suolo ec. 552. — Come s'acquisti, e si trasmetta la proprietà de' beni. 711. V. *Accessione, Beni, Comunione, Suolo*.

Prova. Quella delle obbligazioni, e de' pagamenti *Art.* 1315. — Prova letterale. 1317. — per testimonj. 1341.

Prove. Quali abbiano luogo in materia di divorzio *Art.* 259.

Pubblicazione. Dove, e quando si facciano le pubblicazioni del matrimonio. *Art.* 63. — Certificati della pubblicazione. 69.

R

Rappresentanza. In che consista, e come si faccia *Art.* 739. 743. — Quali persone possono usarne. 744.

Reclamazione di Stato. Impercrittibilità di quest'azione riguardo al figlio. *Art.* 328.

Registri. Que' dello stato civile. *Art.* 41. 42. 45., e segg.

Rendite. Impiego di quelle d'un minore. *Art.* 454. — d'un interdetto. 510.

Rescissione. Rescissione d'una divisione. *Art.* 822. 887. d'un accordo. 1304. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favor d'un minore non emancipato. 1305. — La Rescissione per lesione non ha luogo in favore dell'acquirente. 1083. — non ha luogo ne' contratti di permuta. 1706.

Responsabilità. Quella de' funzionarj dello stato civile. *Art.* 51. — Della madre che si rimarita, e del suo nuovo marito. 395. — del tutore, e protutore. 417. — degli eredi d'un tutore. 419.

Restituzione. Donazioni fra vivi o testamentarie col carico di restituzione a' figli in primo grado. *Art.* 1048. — Pubblicità delle disposizioni col carico di restituzione. 1069.

Rettificazione. Quella degli Atti dello Stato civile. *Art.* 99.

Ricorsi. Que' d'un successore a titolo universale contro gli altri coeredi. *Art.* 875 — de' minori, degli interdetti, delle donne maritate contro i loro tutori, o mariti. 942.

Riduzioni. Gli obblighi incontrati dal minore emancipato

si ridurranno in caso di eccetto. *Art.* 484. — Li doni, i legati oltre il disponibile possono esser ridotti. 920 — Riduzione delle disposizioni tra vivi. 921. 926.

Rinuncia. Effetti della rinuncia. 780. — Atto per cui vien fatta. 784. — Li creditori sono ammessi ad accettare una successione rinunziata da' loro debitori a pregiudizio delle loro ragioni. 788. — Prescrizione della rinuncia ad una successione. 789. — Non si può rinunziare alla successione d' un uomo vivente, 791. — A chi è interdetta la rinuncia. 792. V. *Comunione, Successione.*

Riparazioni. Distinzione della Riparazione *Art.* 606. — Quali sono a carico del proprietario, o dell' usufruttuario. 607. — Ripari delle muraglie di proprietà promiscua. 663. 664. — Riparazioni alle quali è obbligato il locatario, ec. 1720. 1724. 1754.

Ripudio della Successione. V. *Successione.*

Riscatto. Facoltà del Riscatto *Art.* 1659. — Termine di questa facoltà 1660. esercizio di questa facoltà. 1664.

Riserva. La riduzione delle disposizioni fra vivi non può essere chiesta da coloro, a profitto de' quali la legge fa la riserva. *Art.* 921. — Il donatore può fare riserva a suo profitto. 949.

Rivocazione. Cause che rendono rivocabili le donazioni fra vivi *Art.* 953. — Rivocazione de' testamenti. 1035.

S

Scolo de' setti. Regole per lo scolo dell' acqua *Art.* 681. *Scommessa* V. *Gioco.*

Separazione di corpo. Quando gli sposi possono dimandarla. *Art.* 306. La separazione di corpo porta quella de' beni. 311. V. *Divorzio.*

Sepoltura. Formalità che la devono precedere. *Art.* 77. — Processo verbale per indizio di morte violenta. 81. 82.

Sequestro. Sua divisione in convenzionale, e giudiziario. *Art.* 1955. — Definizione, ed oggetti del primo. 1956. — Quando possa aver luogo il giudiziario. 961.

Servitù. Le servitù, ed obbligazioni fondiari sono talora considerate immobili *Art.* 526. — Servitù fondiari. 637. — Regole per le servitù provenienti dalla situa-

zione de' luoghi. 640. — per le stabilite dalla legge. 649 — Varie spezie di servitù che possono essere stabilite sopra i beni. 686 — Distinzione delle Servitù di sei sorta. 687 — Come si stabiliscano le servitù. 690 — Diritti d'un proprietario d'un fondo, al quale è dovuta la servitù. 697. — Come s'estinguano le servitù. 703.

Sicurtà. Sua natura ed estensione. *Art.* 2011. — Suo effetto verso il creditore. 2021. — verso il debitore. 2028. — verso li confidejssori. 2033. — Estinzione della sicurtà. 2034. — Sicurtà legale, e Sicurtà giudiziaria. 204. V. *Cauzione*.

Sigillo. Quando la Moglie può, sopra una dimanda di divorzio chiedere l'apposizione de' sigilli. *Art.* 270. — Un tutore può dimandare che sieno tolti i sigilli. 451. — Il congiunto superstite, e l'amministratore de' beni nazionali, che pretendono aver diritto alla successione sono tenuti di far apporre i sigilli. 769. — In qual caso si può dispensarsene. 819. — Ogni creditore può opporsi alla levata de' sigilli. 821. V. *Spese*.

Soccorsi. Ciò che gli sposi si devono reciprocamente. *Art.* 212.

Società. Principj Generali sopra li contratti di Società. *Art.* 1832. — Società universali. 1836. — Società particolare. 1841. — Obblighi reciprochi degli Associati. 1843. — riguardo un terzo. 1862. — Differenti modi con cui finisce una Società. 1865. — Disposizioni per le Società di commercio. 1873.

Solidarietà. Quella fra creditori. *Art.* 1197. — Solidarietà per parte de' debitori. 1200. — La solidarietà stipulata non conferisce il carattere d'indivisibilità ad una obbligazione. 1219.

Sordi-muti. Accettazione de' doni, e legati loro fatti. *Art.* 956.

Sostituzioni. Sono proibite. *Art.* 896.

Sottoscrizione. Quella d'un testamento mistico, o secreto. *Art.* 976.

Spesa. Il consiglio di famiglia regola la spesa annuale d'un minore. *Art.* 454. — Le spese giustificate fatte da un tutore sono approvate. 471.

Spese. Quelle de' sigilli, d'inventario, e dei conti sono a carico della Successione. *Art.* 810.

Speziali . V. Medici , Officiali di Sanità .

Sporto . Distanze da osservarsi riguardo la contiguità delle fabbriche . *Art. 678.*

Sposi . Niuno può reclamare il titolo di sposo , che presentando l'atto della celebrazione del matrimonio . *Art. 194. — Diritti , e doveri rispettivi degli sposi . 212. e segg.*

Spropriazione forzata . Di quali beni il creditore può procedere alla spropriazione . *Art. 2204. — Modo di promuovere la vendita forzata degl' immobili . 2210.*

Stabilimento . Il figlio non ha azione di dimandarlo a suoi genitori per ragione di matrimonio , od altro . *Art. 204. — Lo stabilimento dato ad un figlio prova il possesso di stato . 321.*

Stato . Il possesso di stato non dispensa dal presentar l'atto di celebrazione del matrimonio . *Art. 195. — Azione criminale per soppressione di stato ec. 327. e segg.*

Stato civile . Dichiarazioni necessarie negli atti dello stato civile . *Art. 34. — Atti dello stato civile fatti in paese estero . 47. — sul mare . 59. — de' militari nell'estero . 88. — Formalità per la rettificazione degli atti . 99.*

Stellionato . In che consista questo delitto . *Art. 2059. e segg.*

Stima . Stima de' mobili d'una successione . *Art. 824. — Maniera di stimare i mobili . 825.*

Stipite . Suddivisione per stirpi in caso di divisione di successione per rappresentazione . *Art. 743.*

Stipulazione . Quando si può stipulare a beneficio d'un terzo . *Art. 1121.*

Sublocazione . Facoltà del locatario di sublocare , quando non gli sia stata impedita . *Art. 1717.*

Successione . Quella d'un condannato a pena che porta la morte civile è a beneficio de' suoi eredi . *Art. 25. — Il condannato a morte civile non può egli stesso esserne capace . Ivi. — Apertura di Successione per un assente . 130. — Diritti di successione d'un figlio adottivo . 350. — Successione di questo figlio morto senza posterità . 351. — Di qual autorizzazione abbisogna un tutore per accettare , o ripudiare un' eredità spettante ad un minore . 461. — Successioni per morte na-*

turale, e per morte civile. 718. — Come venga regolata. 723. — Qualità richieste per succedere 725. — Varj ordini di succedere. 731. 745. 746. 750. — Grado oltre il quale i parenti più non succedono. 755. Successioni irregolari. 756. — Accettazione, e ripudia d'una Successione. 774. — Prescrizioni a tal oggetto. 789. — Successione vacante. 811.

Surrogazione. Quando è convenzionale. *Art.* 1250. — Quando è di pien diritto. 1251. — Sua estensione. 1252.

Suolo. Ciò che porta seco la proprietà del suolo ec. *Art.* 551.

T

Testamento. Definizione di quest'atto. *Art.* 895. — Chi non è sano di spirito non può farlo. 901. — La donna maritata può senza autorizzazione disporre per testamento. 905. — Il fanciullo concepito all'epoca della mancanza del testatore può profittare d'un testamento. 906. — Il minore, benchè d'anni sedici non può testare in favore del suo tutore ec. 907. — eccezioni. *Ivi.* — Porzione di beni disponibile per liberalità. 913. — Titoli sotto i quali non si può disporre per testamento. 967. — Condizioni per la validità d'un testamento olografo. 970. — d'un testamento mistico. 976. — Testamento fatto dinanzi un giudice di Pace, o dinanzi un ufficiale municipale. 935. 987. — Testamenti fatti in viaggio. 988. 991. 996. — Tre sorta di disposizioni testamentarie, e loro effetti. 1002. — Presentazione ed apertura d'un testamento olografo, o mistico. 1007. — Revocabilità de' testamenti. 1035. 1038. — Caducità de' testamenti. 1040.

Testimonj. Età e sesso di quelli che ponno esser prodotti per gli atti dello Stato civile. *Art.* 37. 980. — chi non può essere testimonio ne' testamenti. 975.

Titoli. Loro ripartizioni fra coeredi dietro la divisione. *Art.* 842. — I titoli esecutorj contro il defunto lo sono parimenti contro l'erede. 877. — Ciò che costituisce il titolo autentico. 1317.

Transazioni. Quali sono permesse agli Sposi che divorziano per mutuo consenso. *Art.* 279. — Redazione in iscritto d'un contratto che conferma una transazione.

2044. — Effetti delle differenti sorta di transazioni.
 2049. — Quando una transazione può essere rescissa.
 2053. — Circostanza che la rende nulla. 2055.
Trascrizione. Qual prova può risultare dalla trascrizione d' un atto sopra i registri pubblici. *Art.* 1336.
Trasporto. Il trasporto de' diritti successivi porta l' accettazione d' una successione. *Art.* 780.
Tribunale di Cassazione. Il potere di questo tribunale in materia di divorzio è sospensivo della sentenza. *Art.* 263.
Tribunali d' Appello. V. *Art.* 382.
Tribunali di prima istanza. V. *Art.* 25. 41. 45. 72. 99. 112.
Tutela. A chi appartiene la tutela de' minori, e non emancipati *Art.* 390 — Consiglio di tutela per la madre tutrice. 391 — Contutore. 396 — Tutore surrogato. 420. — Dispense dalla tutela. 427. — Amministrazione d' un tutore. 450 — V. *Emancipazione*. *Interdizione*.
Tutela officiosa. A chi deve esser conferita. *Art.* 361 — Età prima della quale non può aver luogo. 364.

V

- Vendita*. Maniera di vendere gl' immobili d' un minore. *Art.* 484 — La vendita de' diritti di successione porta l' accettazione della successione. 780 — Natura, e forma della vendita. 1582. — Promessa di vendita 1589 — Nullità della vendita. 1653 — Vendita de' crediti ec. 1689.
Vetture Responsabilità de' Vetturieri per terra, e per acqua. *Art.* 1782 — Regolamenti particolari ec. 1785.
Uscieri. Loro salarij. *Art.* 2272.
Uso. Principj di questo diritto. *Art.* 625.
Usufrutto. Definizione di questo diritto. *Art.* 578. 579 — Diritti dell' usufruttuario. 582 — sue obbligazioni. 600. — Come finisce 617. V. *Debiti*

IL FINE


4484

- 5 GEN 1950





REC 1196
SPA 00017





DIP
DIR

Flu

CODICE
CIVILE
DE
FRANCE

T. III. IV


DEPARTMENT OF
LIBRARY TO PRIVATE

ANT
B
4.2

University of Toronto

CAPITOLO IV.

Le ipoteche
 ropositi
 ci se si
 rati nul
 Lo
 iscrizioni
 deferita
 col ben
 2147.
 riscono per
 distinzione
 di sera, qu
 conservato
 2148.
 se stesso
 re delle
 tentica
 legio, o
 Eg
 quali p
 tengono
 1.
 fessione
 domicili
 fizio;
 2.
 lui prof
 un'indio
 vatore po
 la persona caricata d'ipoteca;



3. La data, e la natura del titolo;
4. L'importo del capitale credito spiegato nel titolo, o valutato dall'inscrivente in ordine alle rendite, e prestazioni annue, od ai dritti eventuali, condizionali, od indeterminati, ne' casi in cui è prescritta questa valutazione, ed



retto nel circondario;
 LIB. III. P. 3.